

RIDSS

**Rivista del Diritto
della Sicurezza Sociale**

2005/3

La solidarietà e la Costituzione per l'Europa

Reddito minimo e politiche di contrasto alla povertà in Italia

Ambito soggettivo di applicazione della normativa comunitaria
di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Famiglia, figli, fabbrica: le politiche femminili nella legislazione nazionalsocialista

L'INAIL e il *mobbing*

L'autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati

Il rapporto contributivo nella giurisprudenza di legittimità

Allargamento UE e diritti sociali

Azioni di rivalsa in ambito comunitario

Problematiche in tema di prestazioni previdenziali a favore di
giornalisti e lavoratori dello spettacolo



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2005 - Maurizio Cinelli

Registrazione presso il Tribunale di Macerata, 27 novembre 2001, n. 473

Direttore responsabile: Maurizio Cinelli

G. Giappichelli Editore - 10124 Torino

via Po, 21 - Tel. 011-81.53.111 - Fax 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN 88-348-5779-8

Composizione: Compograf - Torino

Stampatore: Stampatre s.r.l., di A. Rinaudo, G. Rolle, A. Volponi & C., via Bologna 220, 10123 Torino

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: aidro@iol.it

INDICE-SOMMARIO

In questo numero VII

SAGGI

- GIAN GUIDO BALANDI, *La solidarietà come componente non esclusiva di un ordinamento e la Costituzione per l'Europa* pag. 439
- STEFANO SACCHI, *Reddito minimo e politiche di contrasto alla povertà in Italia* » 467
- SILVIA BORELLI, *Il campo di applicazione soggettivo della normativa comunitaria di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale* » 509
- MASSIMILIANO LIVI, *Famiglia, figli, fabbrica: le politiche femminili come paradigma della legislazione nazionalsocialista* » 531

COMMENTI E RASSEGNE

- STEFANO GIUBBONI, *L'INAIL e il mobbing* » 561
- SILVANO PICCININNO, *Autonomia normativa degli enti previdenziali di diritto privato e disorientamenti giurisprudenziali* » 573
- BARBARA GRANDI, *Diritti sociali e allargamento UE; le problematiche connesse all'estensione dei diritti* » 581
- GUGLIELMO CORSALINI, *Le azioni di rivalsa degli enti previdenziali nell'Unione europea* » 593

GIOVANNI CARDONI, <i>Problematiche in tema di prestazioni dei Fondi sostitutivi di previdenza dei giornalisti e dei lavoratori dello spettacolo</i>	pag. 607
DONATELLO GARCEA, <i>Rassegna critica della giurisprudenza sul fondo di garanzia</i>	» 645

OSSERVATORIO

<i>Questioni contributive nella più recente giurisprudenza di legittimità</i> , di GUIDO CANAVESI	» 663
<i>Orientamenti in tema di prescrizione dei contributi a dieci anni dalla legge n. 335 del 1995</i> , di BEATRICE MARRONI	» 715
<i>La legislazione di sicurezza sociale nel 2005: le principali novità</i> , di FRANCESCA FEDELE e ADRIANO MORRONE	» 745

CASI, NOTIZIE, MATERIALI

<i>La Tavola rotonda europea di Glasgow su povertà e inclusione sociale</i> , di PAOLA OLIVELLI	» 759
<i>Mobbing e assicurazione contro gli infortuni</i> (Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. Roma, 4 luglio 2005 n. 5454)	» 763
<i>Cause di incompatibilità al godimento dei trattamenti pensionistici e limiti all'autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati</i>	
Corte di cassazione, sez. lavoro, 6 aprile 2005, n. 7010	» 769
Corte di cassazione, sez. lavoro, 6 settembre 2005, n. 17783	» 772
Notizie sugli Autori	» 777
Indice generale 2005	» 779

IN QUESTO NUMERO

Il ruolo assolutamente primario nell'ambito del diritto della sicurezza sociale del principio di solidarietà è dato scontato; ciò nonostante con detto principio lo studioso spesso si confronta con estrema difficoltà, e quasi con riluttanza ed imbarazzo.

È quanto subito si sottolinea nel saggio di Gian Guido Balandi, nel quale, muovendo dai referenti costituzionali del principio, si analizzano i diversi significati dal medesimo assunti nel tempo, oltre che all'interno delle diverse tradizioni teoriche e interpretative, nonché, e soprattutto, negli effettivi svolgimenti dell'ordinamento previdenziale, con particolare riferimento agli ambiti del sistema pensionistico (obbligatorio e complementare) e degli ammortizzatori sociali.

Il giudizio critico sullo «stato della solidarietà» nel nostro sistema di sicurezza sociale è svolto dall'A. alla stregua di una concezione che, al centro della definizione del principio, continua a porre la tensione verso l'eguaglianza sostanziale. La solidarietà si misura in relazione alla capacità del sistema di operare un trasferimento individualizzato di risorse verso i cittadini bisognosi, in vista della rimozione di quegli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza delle persone, ne impediscono la piena partecipazione alla vita del paese. E l'analisi puntuale di due dei principali settori d'intervento dello stato sociale italiano (appunto, quello pensionistico e quello degli ammortizzatori sociali) mostra, in effetti, indici e gradi («dosi») assai variabili di realizzazione di quell'obiettivo.

La forte connotazione assiologica e finalistica che il principio di solidarietà assume nell'ordinamento costituzionale italiano – con concretizzazioni, peraltro, solo parziali e non sempre coerenti, negli effettivi assetti dell'ordinamento nazionale di sicurezza sociale – non impedisce, comunque, di stabilire solidi nessi con le pur diverse manifestazioni che caratterizzano il principio a livello sopranazionale. È soprattutto il Trattato, che adotta una Costituzione per l'Europa, a dimostrare – pur con tutte le sue ambiguità ed incertezze – che la solidarietà non è affatto componente esclusiva dell'ordinamento nazionale, ma costituisce elemento ormai centrale di legittimazione materiale della stessa costruzione europea.

E il saggio di Silvia Borelli si muove proprio in tale ultima dimensione, per analizzare un aspetto certamente importante di quella che, a ragione, può essere vista come una delle più promettenti direttrici di concretizzazione dell'idea di solidarietà europea: il progressivo ampliamento del campo soggettivo d'applicazione della normativa comunitaria di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. E questo, infatti, viene analizzato nell'ottica della faticosa affermazione di una forma di cittadinanza sociale europea, esplicitamente ancorata ad un'estensione all'ambito sopranazionale del «raggio della solidarietà», ormai non più riducibile, appunto, dentro i soli confini dello stato nazionale.

L'A. individua, come momenti particolarmente significativi di tale percorso – costantemente alimentato dal risalente approccio «integrazioneista» della Corte di giustizia e, più di recente, da un uso giurisprudenziale particolarmente «attivo» del combinato disposto degli artt. 12 e 18 del TCE –, da un lato, la direttiva n. 2004/38 e, dall'altro, il regolamento n. 883 dello stesso anno. Entrambi gli strumenti normativi – pur senza superare del tutto differenze di status protettivo legate alla condizione professionale del soggetto – allargano il campo di applicazione della disciplina sulla libera circolazione e sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai cittadini in quanto tali, rafforzando la logica universalistica di tale importante settore di intervento comunitario; il cammino verso una vera e propria cittadinanza sociale europea resta lungo e difficile, ma ciò non toglie che già oggi la normativa sulla libera circolazione delle persone riesca ad esprimere – per usare le parole della Corte di giustizia – un «certo grado di solidarietà finanziaria» tra i cittadini degli Stati membri.

Nella medesima prospettiva di fondo, ma considerando in un quadro di insieme le problematiche in tema di diritti sociali, aperte dall'allargamento dell'Unione ai nuovi paesi, si colloca anche l'analisi ricognitiva di Barbara Grandi.

Nel saggio di Stefano Sacchi, viceversa, il dato europeo viene assunto come parametro per misurare lo scarto che, rispetto ad esso, presenta il livello di sviluppo delle politiche di contrasto alla povertà in Italia, così come il basso grado di solidarietà (ed efficienza) redistributiva che storicamente caratterizza l'azione del welfare state nazionale in tale cruciale settore di intervento.

Analizzate in prospettiva storica e politico-comparata, le ragioni della strutturale debolezza delle politiche anti-povertà in Italia si rivelano essere alla base del fallimento di uno dei più significativi tentativi di modernizzazione dell'intervento assistenziale, recentemente pro-

mossi nel nostro paese. La fugace illusione del reddito minimo d'inserimento è vista, infatti, dall'A. come un'occasione di modernizzazione mancata del sistema: il precoce abbandono dell'istituto – con la scelta, essa stessa caduca ed ormai superata (dopo la prevedibile bocciatura da parte della Corte costituzionale), a favore dell'assai diverso strumento del reddito d'ultima istanza – mostra quanto ardua sia la strada per una riforma in chiave autenticamente europea di questo settore strategico dell'assistenza sociale italiana. L'introduzione di una misura non categoriale di reddito minimo risponde, tuttavia, ad un'esigenza, in prospettiva, non eludibile dall'ordinamento italiano; e non è detto che non si debba prima o poi ripartire dalla sperimentazione interrotta del RMI per riallacciare il filo di una autentica politica di modernizzazione del welfare nazionale.

Testimonia, d'altra parte, l'attualità dell'interesse e il particolare rilievo che caratterizzano il tema, anche in ambito comunitario, il resoconto di Paola Olivelli sulla tavola rotonda che, in proposito, si è svolta recentemente a Glasgow.

Ad una prospettiva diversa – quella dell'analisi storica, condotta su di uno dei momenti forse più importanti della costruzione dello stato nazista – è rivolto, invece, il denso saggio di Massimiliano Livi.

L'uso strumentale della politica sociale a fini del rafforzamento del consenso ai regimi totalitari è fenomeno discretamente indagato dalla storiografia sullo stato sociale (si pensi solo all'importante ed assai nota sintesi storica offerta da Gerhard A. Ritter); ma l'A. si sofferma su di un aspetto forse meno noto, almeno al pubblico dei non specialisti, quale è quello delle politiche femminili come «paradigma della legislazione nazionalsocialista», per ricostruire lo sviluppo storico di un elemento tra i più importanti della politica sociale del III Reich.

Le politiche femminili e familiari costituiscono, infatti, una componente essenziale di quella strategia totalitaria alla «egemonia ariana», mediante la costruzione di una «comunità di popolo» solida e, soprattutto, «sana», cui è stata fondamentale piegata l'intera politica sociale nazionalsocialista. La politica nei confronti delle donne esprime, infatti, con particolare immediatezza, l'accento sull'eugenetica, sulla caratterizzazione razziale e demografica, e, in definitiva, sul totale asservimento della persona alla finalizzazione totalitaria del Reich, che ha improntato, appunto, la politica sociale del regime nazista.

A problemi di attualità e all'analisi critica di quanto si ricava dal dato giurisprudenziale e legislativo del momento, sono, invece, dedicati, come di consueto, gli scritti che figurano nelle altre Sezioni della Rivista.

In particolare, Stefano Giubboni annota criticamente la sentenza con cui il TAR del Lazio ha annullato la circolare dell'INAIL n. 71/2003 sul mobbing, argomentando, in netto dissenso con quanto ritenuto dal giudice amministrativo, come da essa, in realtà, non derivassero «potestà conformatrici» in capo all'Istituto, né poteri di intervento e accertamento diversi da quelli attribuiti dalla legge in presenza di qualsivoglia malattia professionale non tabellata, e ponendo in evidenza come, di fatto, nella «lettura» della circolare annullata, il TAR abbia reso evidente la sua adesione ad una concezione invecchiata e oggettivamente superata del ruolo previdenziale dell'INAIL e del fondamento normativo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Silvano Piccininno, dal suo canto, affronta, «a caldo», una questione di grande rilievo pratico e teorico, quale è quella dei limiti dell'autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati, resa attuale da due recentissime sentenze della Corte di cassazione (entrambe dello stesso relatore), le cui conclusioni appaiono prestare il fianco ad una vivace discussione critica, se non altro perché (se dovessero risultare confermate in successivi arresti) suscettibili di mettere a rischio la sopravvivenza stessa di parte considerevole della produzione normativa operata dagli enti previdenziali privatizzati nel decorso decennio, e, con essa, la pur reiteratamente conclamata «autonomia» dei regimi previdenziali gestiti da quegli enti.

All'analisi critico ricostruttiva degli orientamenti giurisprudenziali su tematiche di carattere centrale nella materia previdenziale, quali quelle della disciplina contributiva, della prescrizione, della tutela del lavoratore dall'insolvenza del datore di lavoro, delle prestazioni erogate dai fondi sostitutivi ai propri iscritti, si occupano gli scritti di, rispettivamente, Guido Canavesi, Beatrice Marroni, Donatello Garcea e Giovanni Cardoni; mentre Guglielmo Corsalini affronta un problema di particolare interesse teorico e pratico, altrettanto attuale, ma di carattere specifico, quale è quello rappresentato dalle condizioni di esercizio in ambito comunitario dell'azione di rivalsa degli enti previdenziali.

L'«osservatorio» chiude, infine, con la rassegna ragionata a cura di Adriano Morrone e Francesca Fedele della legislazione che ha caratterizzato – invero, con più ombre che luci – l'anno appena concluso.

OSSERVATORIO

GUIDO CANAVESI

QUESTIONI CONTRIBUTIVE NELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

SOMMARIO: 1. Interpretazione di principio e solidarietà nel sistema previdenziale: la contribuzione di malattia. – 2. Le Sezioni unite sulla distinzione tra «omissione» ed «evasione» contributiva. – 3. La tutela previdenziale dei soci lavoratori nelle società cooperative: a) gli effetti indiretti (e retroattivi) della legge 3 aprile 2001, n. 142, sull'art. 2, comma 3, r.d. 23 agosto 1924, n. 1422. – 4. *Segue*: b) problematiche relative al d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602. – 5. Esonero dalla contribuzione CUAFF e finalità non lucrativa dell'organizzazione. – 6. Gli sgravi contributivi: a) sulla durata decennale o annuale dello sgravio totale. – 7. *Segue*: b) il requisito dell'applicazione del contratto collettivo, lo stato di insolvenza del datore di lavoro. – 8. *Segue*: c) questioni sul requisito «territoriale». – 9. *Segue*: d) lo sgravio per i lavoratori in mobilità. – 10. Il minimale di retribuzione imponibile: a) questioni di legittimità costituzionale ed incertezze nella ricostruzione dogmatica dell'istituto. – 11. *Segue*: b) l'applicabilità al contratto a tempo parziale nullo e i criteri per la determinazione della retribuzione di riferimento. – 12. La retribuzione imponibile: a) le esclusioni dalla base imponibile. – 13. *Segue*: b) questioni sul requisito della «dipendenza dal rapporto di lavoro». – 14. La prescrizione dei contributi previdenziali. – 15. L'automaticità delle prestazioni e la costituzione della rendita vitalizia. – 16. Problematiche del regime previdenziale per i lavoratori dello spettacolo: titolarità dell'obbligazione contributiva, imponibilità dei compensi per diritto d'autore, nozione di «spettacolo». – 17. Il diritto alla restituzione dei contributi nella gestione separata dei lavoratori autonomi.

1. Una interessante esemplificazione della polivalenza di significati normativi e di conseguenze applicative che una norma può assumere a fronte di un'interpretazione tutta costruita su differenti e, nel caso di specie, opposte opzioni di sistema e perciò di principi della materia, è offerta dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 27 giugno 2003, n. 10232¹. Secondo la Corte, dunque, l'art. 6, comma 2, legge

¹ Cass., sez. un., 27 giugno 2003, n. 10232, in *Mass. giur. lav.*, 2003, 866, con

11 gennaio 1943, n. 138, che esonera l'INPS dal pagamento dell'indennità quando il *trattamento economico di malattia* venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro in misura non inferiore a quella fissata dai contratti collettivi, non vale ad escludere l'obbligo di contribuzione previdenziale a favore dell'INPS medesimo.

La legge n. 138 del 1943, istitutiva dell'assicurazione contro le malattie, prevede, all'art. 6, che «l'indennità di malattia non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo». Così formulata la disposizione non chiarisce se in tal caso sia comunque dovuta dal datore di lavoro la *contribuzione di malattia* ovvero se il venir meno del diritto alla prestazione nei confronti dell'ente previdenziale porti con sé anche l'inesistenza dell'obbligazione contributiva. Quest'ultima era la soluzione propugnata da alcuni datori di lavoro, la cui scelta di obbligarsi con contratto collettivo aziendale a corrispondere ai propri dipendenti in caso di malattia l'intera retribuzione è il fatto all'origine della controversia risolta dalla sentenza. Probabilmente alla base di questa scelta sta un calcolo sulla sua convenienza economica che presuppone, peraltro, una precisa valutazione di carattere giuridico nel senso di un nesso di corrispettività tra contributi e indennità di malattia, idonea a giustificare, ove riscontrabile, l'inesistenza dell'obbligazione contributiva a favore dell'ente gestore. La Sezione lavoro della Cassazione ha dapprima avallato questa soluzione², in considerazione dell'asserita natura assicurativa del rapporto tra ente previdenziale e lavoratori tutelati e del conseguente nesso di

nota di P. BOER, *L'obbligo contrattuale a corrispondere l'indennità di malattia non esonera il datore di lavoro dal contributo di malattia*; in *Dir. sic. soc.*, 2004, n. 1 (dal n. 2, *Prev. ass. pubbl. e priv.*), 189 ss., con nota di C. LAGALA, *L'indennità di malattia tra mutualità e solidarietà: considerazioni sulla sentenza della Cass., sez. un., n. 10232 del 2003*. Cfr. anche M. CINELLI, *Solidarietà senza limiti? Ovvero: pagare i contributi di malattia (con aggiunta), senza usufruire delle relative prestazioni*, in questa *Rivista*, 2005, 75 ss.; G. CARDONI, *La contribuzione di malattia tra aspirazioni solidaristiche e connotazioni mutualistiche*, in questa *Rivista*, 2004, 349 ss.; F. CENTORBI, *Trattamento economico di malattia e obbligazione contributiva*, *Arg. dir. lav.*, 2005, 351 ss.

² Cass. 3 dicembre 1999, n. 13535, in *Mass. giur. lav.*, 2000, 278 (mass.) (il testo completo è consultabile in *Juris data*).

corrispondenza necessaria tra contribuzione e obbligo di effettiva erogazione dell'indennità, oltre che dell'ingiustificato arricchimento dell'ente medesimo ove sussistesse il contestuale assoggettamento del datore di lavoro all'obbligo contributivo e all'indennizzo. Ma, con due sentenze³ di poco successive, ha rigettato questa impostazione facendo propria l'opposta soluzione: così, la persistenza dell'obbligazione contributiva è stata fatta discendere in primo luogo, ed in via diretta, dal principio di solidarietà, a cui sarebbe informata l'assicurazione contro le malattie e che porta ad escludere qualsiasi correlazione tra contributo e prestazione; inoltre dalla differenza di ambito soggettivo della tutela, limitato ai propri dipendenti per il datore di lavoro vincolato dal contratto collettivo, esteso per l'INPS, dall'art. 1, comma 6, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, anche ai lavoratori disoccupati o sospesi senza trattamento di integrazione salariale⁴; infine dal carattere imperativo delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria, non derogabili dall'autonomia privata.

Le sezioni unite, seguite ora anche da Cass. 5 agosto 2004, n. 15112⁵, condividono quest'ultimo orientamento e ne esplicitano l'argomentazione con una premessa di carattere generale sulla ricostruzione del sistema previdenziale in chiave solidaristica, o di sicurezza sociale, che, oltre a giustificare in sé la persistenza dell'obbligo contributivo, sostiene le ulteriori deduzioni: quella sulla natura pubblica dell'obbligazione contributiva, nata e regolata dalla legge, e qualitativamente «altra» da un atto di autonomia privata nonché, per conseguenza logica, quella sull'indisponibilità da parte dell'odierno contratto collettivo ad efficacia obbligatoria del regime legale della contribuzione, invece modificabile, all'epoca di introduzione della tutela, dai contratti collettivi corporativi con efficacia *erga omnes*, vere e proprie fonti di diritto. Tra l'altro, il limitato ambito soggettivo di applicazione del contratto collettivo di diritto comune è richiamato, insieme al già citato art. 1, comma 6, d.l. n. 663 del 1979, per sottolineare il diverso ambito soggettivo di tutela assicurato nelle due ipotesi. Ed ancora, a smentire

³ Cass. 27 dicembre 1999, n. 14571, in *Mass. giur. lav.*, 2000, 279 (mass.) e Cass. 21 febbraio 2000, n. 1950, in *Not. giur. lav.*, 2000, 501.

⁴ Circostanza che, a giudizio della Corte, presuppone l'esistenza dell'obbligazione contributiva.

⁵ In questa *Rivista*, 2005, 212 ss.

quella premessa non basterebbe la considerazione congiunta degli artt. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 14, legge 23 aprile 1981, n. 155, con i quali, lasciate al Servizio sanitario nazionale le prestazioni sanitarie, l'erogazione di quelle economiche di malattia è stata posta in capo all'INPS, cui sono altresì assicurati i necessari mezzi economici con l'individuazione di uno specifico contributo e della sua misura: possibile indice, tutto ciò, di una relazione corrispettiva con la prestazione erogata e perciò della persistenza di una logica assicurativa, del resto confermata anche dall'esclusione per legge degli impiegati dell'industria dall'ambito soggettivo di tutela e dalla connessa riduzione del *quantum* di contribuzione in tal caso dovuta⁶. Ma deve dirsi che la ragione «ipotetica» addotta dalla corte per negare rilievo a quell'argomento ha un connotato più empirico ed economico che giuridico, risolvendosi nel possibile *vulnus* alle finanze e alle funzioni dell'ente previdenziale derivante dalla diffusione, peraltro solo supposta, di contratti collettivi «idonei a sottrarre intere categorie di lavoratori alla previdenza sociale contro la malattia». Mentre, nella prospettiva delle Sezioni unite, argomento di maggior spessore, anche giuridico, parrebbe se mai l'ultimo periodo del medesimo art. 6, comma 2, legge n. 138 del 1943, laddove si prevede che le «prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza», formula, peraltro, «sibillina», logicamente ed anche secondo un'interpretazione sistematica, quei soggetti dovendosi – o almeno potendosi – ritenere *terzi* rispetto agli stessi datori di lavoro.

Da alcuni si è osservato che «non sussistono ragioni di principio per dissentire dalla interpretazione» delle Sezioni unite «anche se la soluzione appare motivata solo facendo ricorso a principi generali del sistema previdenziale»⁷. Altri, per contro, sempre appoggiandosi su quei principi e valorizzando i non univoci dati normativi, da tale conclusione dissentono fino a prospettare un vizio di legittimità costituzionale della normativa così interpretata⁸. Rinviando per gli appro-

⁶ Cfr., il d.lgs.ltg. 19 aprile 1946, n. 213 e l'art.1, comma 1, legge 19 febbraio 1951, n. 74 e successive modificazioni, richiamati ora espressamente da Cass. 6 marzo 2004, n. 4613, in *Inf. prev.*, 2004, 494.

⁷ Cfr. P. BOER, *op. cit.*, 871 ss.

⁸ Cfr., M. CINELLI, *op. cit.*, 82 ss.

fondamenti del tema a questi autori⁹, non senza ricordare, tuttavia, che la questione è stata anche rimessa al vaglio della Corte costituzionale¹⁰, in questa sede si possono aggiungere alcune considerazioni critiche, di ordine generale e non necessariamente tecnico-giuridiche, che quella decisione sollecita. Intanto essa esclude qualsiasi vantaggio di natura economica per il datore di lavoro, così annullandone l'interesse ad obbligarsi contrattualmente all'erogazione diretta del trattamento di malattia. Tuttavia, e a prescindere dal possibile beneficio per il lavoratore, anche quello ad un riduzione dei costi o degli oneri sociali appare interesse non disprezzabile, in sé e tanto più nel quadro economico odierno, quanto meno in una prospettiva di politica economica. L'argomentazione per principi ci consegna, dunque, l'irreversibilità della contrapposizione tra ragioni della solidarietà e ragioni economiche, e la fonda, a ben vedere, sull'assolutezza ed univocità dello schema realizzativo dell'interesse pubblico sotteso al sistema previdenziale.

Ma è dubitabile che tale schema sia oggettivamente un tratto irreversibile di quel sistema. Non univoche, infatti, e se mai poliedriche, sono le modalità esplicative della solidarietà, e quindi, in realtà, il senso stesso e i contenuti di quel principio, del quale, ad esempio, secondo la Corte costituzionale costituisce una «particolare configurazione» anche la «restituzione dei contributi disposta, peraltro con i soli interessi legali, a favore degli iscritti che non abbiano maturato il diritto a pensione», nel sistema previdenziale forense, ai sensi dell'art. 21, legge 20 settembre 1980, n. 576¹¹. Mentre, verso un modello di *welfare mix*, di integrazione dell'apporto dei «privati» in un sistema pubblico vincolato quanto ai fini, ma aperto quanto ai mezzi, anche nella realizzazione della garanzia costituzionale dell'art. 38, comma 2, Cost., sembrano orientare quei provvedimenti normativi che prevedono l'i-

⁹ Cfr. gli Autori citati a nota 2.

¹⁰ Cfr. le due ordinanze del Tribunale di Bolzano, quella dell'8 marzo 2004, n. 139 e quella, recentissima emessa in data 30 settembre 2005, che prospettano l'incostituzionalità dell'art. 6, comma 2, legge n. 138 del 1943, per contrasto con gli artt. 2, 3, 38 e 41 Cost.

¹¹ Così Corte cost. 4 maggio 1984, n. 132, in *Foro it.*, 1984, I, 1783, Peraltro, attualmente l'art. 4, comma 1, del regolamento generale della Cassa di previdenza forense, approvato con decreto interministeriale 28 settembre 1995 e successive modificazioni, esclude il diritto dell'iscritto alla Cassa e dei suoi aventi causa alla restituzione dei contributi.

stituzione, facoltativa o obbligatoria, da parte della contrattazione collettiva di fondi destinati a erogare prestazioni previdenziali, generalmente, di sostegno del reddito¹².

In questa prospettiva, allora, quella contrapposizione di ragioni potrebbe trovare un'efficace sintesi nel principio di sussidiarietà, idoneo, nel caso qui esaminato, a fornire un preciso fondamento giuridico all'obbligazione assunta per contratto collettivo dai datori di lavoro e a definirne altresì i confini e le relazioni con l'ente previdenziale¹³.

2. È pervenuto al vaglio delle sezioni unite l'interrogativo se il mancato pagamento dei contributi previdenziali – nel caso in cui l'obbligato abbia ommesso di trasmettere i modelli mensili DM10 pur in presenza di regolare iscrizione dei lavoratori nei libri aziendali – configuri la fattispecie di *omissione contributiva* di cui alla lettera a) ovvero integri i diversi, più gravosi estremi, dell'*evasione*, di cui alla successiva lettera b), con conseguente obbligo in tale ultimo caso, di pagare la sanzione *una tantum*, non prevista, per converso, nel primo.

Com'è noto, le due ipotesi dell'omissione o dell'evasione contributiva – contemplate all'art. 1, comma 217, lett. a) e b), legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 59, comma 22, legge 27 dicembre 1997, n. 449¹⁴ –, si verificano la prima in caso «di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie», la seconda in caso «di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero». E in ordine all'esatta individuazione delle due fattispecie la Sezione lavoro della Cassazione si è divisa. Secondo un primo orientamento l'evasione contributiva sussisterebbe laddove sia impossibile all'ente previdenziale rilevare direttamente l'esistenza e

¹² Cfr., ad esempio, l'art. 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662 o, più di recente, l'art. 12, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. E vedi ora proprio con riferimento a quest'ultima disposizione Corte cost. 28 gennaio 2005, n. 50, punto 12 delle considerazioni in diritto.

¹³ In un'ottica simile si colloca, a ben vedere, anche la proposta di P. BOER, *op. cit.*, 872.

¹⁴ E successivamente riproposte dall'art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposizione peraltro non retroattiva e comunque estranea, pur se richiamata in motivazione, alla decisione in esame.

l'ammontare del credito contributivo, ma non anche quando tali dati siano ricavabili dalle registrazioni obbligatorie, pur in presenza di irregolare, perché tardiva, trasmissione delle denunce cui il datore è mensilmente tenuto¹⁵. Al contrario, per altro orientamento anche la mancata o tardiva presentazione delle denunce dovute integra di per sé la fattispecie dell'evasione contributiva¹⁶.

Quest'ultima è l'interpretazione confermata dalle Sezioni unite con la sentenza 7 marzo 2005, n. 4808¹⁷: pertanto «la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati – è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione». Ciò per quattro ordini di motivi: 1) l'inutilità, diversamente ragionando, dell'ipotesi di spontanea denuncia della situazione debitoria anteriore a eventuali contestazioni dell'ente previdenziale, di cui all'ultimo periodo della lettera *b*) della disposizione in questione; 2) l'aggravamento della posizione dell'ente previdenziale – costretto ad «un'incessante attività ispettiva, laddove il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra i soggetti interessati –, derivante da una nozione di omissione eccessivamente ampia»; 3) la rilevanza, anche in considerazione del loro valore legale, da riconoscersi all'espresso riferimento alle denunce mensili; 4) il fatto, inoltre, che tali denunce costituiscono «titolo esecutivo ai sensi dell'art. 2, legge n. 389 del 1989 e consento-

¹⁵ Cfr. Cass. 15 gennaio 2003, n. 533, in *Foro it.*, 2003, I, 1497, con nota di L. CARBONE e Cass. 2 ottobre 2003, n. 14727, in *Mass. giur. lav.*, 2004, 1000, con nota di C.A. NICOLINI, *Sanzioni civili per inadempimento contributivo: evasione, omissione, regime transitorio*.

¹⁶ Cass. 5 aprile 2003, n. 5386, in *Mass. giur. lav.*, 2003, 576 (mass.); Cass. 6 febbraio 2003, n. 1552.

¹⁷ In *Foro it.*, 2005, I, 992 e, per alcuni commenti, I. MARIMPIETRI, *La Cassazione a Sezioni Unite si pronuncia su omissione ed evasione contributiva*, in *Dir. rel. ind.*, 2005, 469 ss.; D. GARCEA, *Gli effetti riflessi della sentenza delle sezioni unite n. 4808 del 2005 sul trattamento della parasubordinazione simulata*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2005, II, 678.

no, pertanto, all'Istituto previdenziale di agire immediatamente per il recupero del credito».

Tuttavia, il principio così formulato ha una limitata efficacia temporale non essendo riproponibile per le situazioni controverse ricadenti sotto il vigore dell'art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il quale l'«evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero» è quella «in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi (corsivo mio), occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate». Si noti che questa disposizione, peraltro non retroattiva e neppure di interpretazione autentica, avrebbe comunque giustificato una diversa lettura della norma del 1996, ma di essa non hanno volutamente tenuto alcun conto i giudici, spezzando così un complesso normativo che si presentava sostanzialmente unitario.

In relazione all'art. 1, comma 217, lett. b), legge n. 662 del 1996 è da aggiungere che la struttura della norma prevede e sanziona distintamente due comportamenti illeciti, consistenti l'uno, di carattere istantaneo, nell'omissione di denunce o registrazioni, ovvero nella loro mendacità, l'altro nel mancato pagamento dei contributi e quindi «permanente» «fino al pagamento spontaneo o alla riscossione coattiva». Connesso al primo è «il pagamento di una sanzione *una tantum*, da graduare secondo criteri fissati» con decreto del ministero del lavoro; connesso al secondo, invece, il pagamento di una somma aggiuntiva in misura proporzionale alla durata dell'inerzia. Ora, secondo Cass. 7 gennaio 2005, n. 251¹⁸, la prima sanzione «non può applicarsi a violazioni anteriori all'entrata in vigore della legge, mentre la seconda deve applicarsi per l'omissione contributiva iniziata prima e protrattasi dopo la detta entrata in vigore». Tuttavia, stante il principio per cui «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione» (art. 1, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689) nonché l'abrogazione – ad opera dell'art. 1, comma 225, legge n. 662 del 1996 –, dell'art. 4, d.l. 30 dicembre 1987, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, che sanzionava quell'identica ipotesi, si deve ritenere che alle omissioni contributive iniziate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 e protrattesi sotto il suo vigore si

¹⁸ In *Foro it.*, 2005, I, 1038.

applicchino entrambe le sanzioni, in relazione ai periodi di vigenza delle stesse.

3. Ampia è, da tempo, la *querelle* giurisprudenziale sulla tutela previdenziale dei *soci lavoratori di società cooperativa*: controversa è, in particolare, il fondamento e l'ambito soggettivo di quella tutela mentre una molteplicità di questioni continua a porre la speciale disciplina prevista dal d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

Il primo problema può dirsi risolto per le situazioni verificatesi successivamente all'entrata in vigore della legge 14 febbraio 2001, n. 142, che, nel prevedere la stipulazione, da parte del socio lavoratore, di un «ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale», fa altresì discendere dai questi rapporti «i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale» (art.1, comma 3) e precisa ulteriormente che «ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro» (art. 4, comma 1).

Aperto, invece, restava quel problema per le situazioni contestate insorte sotto il vigore della disciplina precedente. L'art. 2, comma 3, r.d. 23 agosto 1924, n. 1422, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia e l'art. 2, comma 2, r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270, recante il regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, dispongono, infatti, che «le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti». E la giurisprudenza di legittimità era divisa tra chi interpretava queste norme nel senso di riconoscere tutela previdenziale soltanto ai soci impegnati in lavori assunti dalla cooperativa per conto terzi¹⁹ e chi, invece, arrivava ad estenderla a tutti i soci, equiparati ai lavoratori subordinati a prescindere anche dal contenuto sostanzial-

¹⁹ Cfr. Cass. 2 maggio 2001, n. 6157, in *Mass. giur. lav.*, 2001, 898, con nota di P. PARISELLA, *Cooperative di lavoro, imponible contributivo e contrattazione collettiva, tra vecchia e nuova disciplina*; Cass. 25 gennaio 2000, n. 835, in *Foro it.*, 2000, I, 1094; Cass. 2 settembre 1997, n. 8370, in *Or. giur. lav.*, 1997, 838.

mente autonomo della prestazione, in quanto le società cooperative «per una generale *fictio iuris*, propria della materia previdenziale, ai fini contributivi sono considerate datrici di lavoro dei propri soci»²⁰; ed anzi l'equiparazione è stata a volte ritenuta di valenza generale nel senso di estendersi anche alle forme di tutela previdenziale diverse dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti²¹.

Il contrasto è stato ora risolto dalle Sezioni unite con la sentenza 26 luglio 2004, n. 13967²² che hanno fatto propria la conclusione della seconda tesi superandone però l'argomentazione con una interpretazione evolutiva dell'art. 2, comma 3, r.d.l. n. 1422 del 1924, che tiene conto delle novità apportate in materia di società cooperative dagli artt. 1 e 4, legge n. 142 del 2001, dall'art. 9, comma 1, legge 14 febbraio 2003, n. 30, e del nuovo testo dell'art. 2512 c.c. Il loro contenuto, infatti, pur senza assumere il valore di una interpretazione autentica di disposizioni anteriori, «nasce tuttavia dai problemi applicativi» posti dalle disposizioni precedenti e «rispecchiati dal contrasto giurisprudenziale» sulla natura giuridica della prestazione del socio lavoratore.

Dunque, la nuova disciplina rende avvertiti che l'assimilazione di «qualsiasi regime lavorativo a quello della subordinazione porta ad una forzata unificazione, ossia ad una *fictio iuris*», in realtà non necessaria cosicché le «incertezze interpretative vanno ... risolte attraverso il principio di diritto che supera la distinzione fra lavoratori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico e che attribuisce a ciascun socio lavoratore la tutela previdenziale, e la contribuzione, propria del tipo di lavoro effettivamente prestato».

4. Quanto alle questioni poste dal d.P.R. n. 602 del 1970, per Cass. 24 febbraio 2003, n. 2790²³ seguita poi da Cass. 28 giugno 2004, n.

²⁰ Cfr., tra le tante, Cass. 7 novembre 2003, n. 16776, in *Inf. prev.*, 2003, 1585; Cass. 7 marzo 2003, n. 3491, in *Foro it.*, 2003, I, 1415; Cass. 1° marzo 2003, n. 3053, *ivi*, 1416; Cass. 14 dicembre 2002, n. 17915, in *Riv. it. dir. lav.*, 2003, II, 550, con nota di A. FORTUNAT, *Il socio di cooperativa è sempre equiparato*; Cass. 16 luglio 2002, n. 10319, in *Inf. prev.*, 2002, 893.

²¹ Cfr. Cass. 16 luglio 2002, n. 10319, *cit.*; Cass. 29 maggio 2000, n. 7094, in *Inf. prev.*, 2000, 1065.

²² In *Prev. ass. pubbl. priv.*, 2004, 1112.

²³ In *Inf. prev.*, 2003, 161 ed in *Foro it.*, 2003, I, 1416.

11979²⁴ i decreti ministeriali di determinazione del salario medio e del periodo di occupazione media mensile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali trovano applicazione nei confronti dei soci operanti nella provincia di riferimento del decreto e non anche dei soci operanti altrove, non rilevando la provincia ove la cooperativa ha sede. Tanto si afferma in base al tenore letterale degli artt. 4 e 6 del predetto decreto ed altresì perché la diversa interpretazione «secondo cui la base contributiva è determinata dal D.M. della provincia in cui ha sede la cooperativa, indipendentemente da dove operino i soci, contrasta con la *ratio legis* di tutela diffusa della cooperazione in tutto il territorio nazionale e provoca effetti distorsivi della libera concorrenza», sia penalizzando le cooperative aventi sede nelle province per le quali il provvedimento non è stato emanato o prevede un salario convenzionale o un numero di giornate lavorative più alto sia favorendo le cooperative aventi, invece, sede in province in cui sono previsti trattamenti più favorevoli. Mentre un ulteriore argomento sistematico, utilizzabile quale criterio interpretativo nei casi dubbi, sarebbe dato da ciò, che «il sistema previdenziale è improntato al principio di territorialità, nel senso che si applica il regime normativo del luogo dove la prestazione è svolta, salve ipotesi particolari». In questa prospettiva, perciò, i profili di criticità cui può dar luogo il criterio accolto nelle due decisioni richiamate – ad esempio perché manchi il provvedimento ministeriale, nel qual caso rileva la retribuzione effettiva ovvero quando i lavoratori prestino attività promiscua in diverse province – sono da considerare meri «inconvenienti pratici», che non ostano alla sua applicazione.

Pertanto, l'opzione per il regime delle retribuzioni convenzionali non esclude la facoltà prevista dall'art. 6, comma 7, d.P.R. n. 602 del 1970 di pagare i contributi sulla retribuzione effettiva. In altri termini quell'opzione può riguardare soltanto una parte della compagine sociale. L'interessante principio è formulato da Cass. 1° agosto 2003, n. 11766²⁵, e ricavato dalla *ratio* della norma citata, di assicurare al lavoratore una prestazione previdenziale corrispondente alla sua capacità reddituale, esigenza che «non può rimanere esclusa perché il versamento per altri soci avviene secondo il regime convenzionale». Pe-

²⁴ In *Inf. prev.*, 2004, 644.

²⁵ In *Inf. prev.*, 2003, 1102.

raltro, l'obiezione che così sarebbe violato il «diritto alla parità previdenziale», in quanto la società rimane arbitro assoluto del regime previdenziale più o meno favorevole al socio, è confutata dalla corte in ragione del fatto che quel principio «presuppone la medesima capacità reddituale» mentre il regime convenzionale è posto a tutela soltanto dei livelli retributivi più bassi e non potrebbe pregiudicare l'interesse ad una prestazione previdenziale corrispondente alla più elevato trattamento economico di coloro i quali tale trattamento percepiscono.

Tuttavia, deve osservarsi che, se così effettivamente fosse, ed a prescindere dall'esistenza a meno di un simile principio, non di facoltà bensì di obbligo per la cooperativa dovrebbe trattarsi, diversamente risultando pur sempre essa libera di optare per un regime contributivo meno favorevole per il socio di elevata capacità reddituale, ma più vantaggioso per il bilancio sociale.

5. Un contrasto tra decisioni si registra sui requisiti che integrano l'assenza di fini di lucro di un'attività organizzata. Nei due casi scrutinati dalla Cassazione era controversa l'applicazione dell'art. 23 bis del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, che esonera, richiamando l'art. 7, legge 11 giugno 1974, n. 252, dalla *contribuzione per gli assegni famigliari* gli «istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del Servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale ... purché non abbiano fini di lucro»²⁶ e assicurino ai propri dipendenti un trattamento non inferiore a quello previsto per gli assegni famigliari²⁷.

Per Cass. 1° settembre 2003, n. 12739²⁸ la produzione di utili di esercizio è riscontro sufficiente dell'esistenza di una finalità lucrativa, mentre non assume alcuna rilevanza la destinazione di quegli utili al raggiungimento delle specifiche finalità dell'ente, nella specie una con-

²⁶ Sempre con riguardo alla contribuzione per la Cassa unica assegni familiari, analogo principio è sancito dall'art. 49, comma 2, legge 9 marzo 1989, n. 88, per i datori di lavoro inquadrati nel settore «attività varie» che non abbiano finalità di lucro.

²⁷ Condizione, quest'ultima, pacificamente assolta nel caso di specie.

²⁸ In *Inf. prev.*, 2003, 1342.

gregazione religiosa. Anche se nel caso in esame la certezza circa l'esistenza di quell'utile rende superflua qualsiasi ulteriore argomentazione, la sentenza si inserisce a pieno titolo nel solco di quel consolidato orientamento per cui basta il dato oggettivo dell'organizzazione in forma di impresa dell'attività, in sé idonea a garantire almeno l'equivalenza tra costi e ricavi, a configurare l'esistenza di un fine di lucro²⁹.

Per contro, secondo Cass. 16 febbraio 2004, n. 2915³⁰, l'esistenza di un'organizzazione di carattere imprenditoriale non esclude l'esistenza della *finalità non lucrativa* dell'attività quando il possibile avanzo di gestione sia *istituzionalmente* e quindi *obbligatoriamente* destinato a perseguire le finalità sociali dell'ente. La sentenza ha così ritenuto esonerata dall'obbligazione contributiva verso la Cassa unica assegni familiari una casa di cura, pur operante in regime di convenzione con il sistema sanitario nazionale e con applicazione delle tariffe previste dalla regione per le prestazioni erogate, ma gestita da una congregazione religiosa che persegue i suoi fini istituzionali attraverso una pluralità di strutture sanitarie e assistenziali, alcune delle quali erogano prestazioni secondo criteri imprenditoriali e di corresponsività, altre, invece, «secondo principi di solidarietà umana e sociale e, quindi, in totale assenza di alcun corrispettivo». In particolare lo statuto della congregazione esclude esplicitamente qualsiasi finalità di lucro e prescrive che l'eventuale «avanzo di gestione» sia destinato al miglior conseguimento dei fini istituzionali. La Corte ha sottolineato il carattere *non discrezionale*, ma *obbligatorio*, di tale destinazione in forza del vincolo statutario e, su questa base, affermato la differenza tra *avanzi di gestione*, che non costituiscono *profitto* (bensì eventuale supero tra le *entrate* e le *uscite*), e «*fine di lucro*», giungendo così a confermare l'applicabilità dell'esclusione nel caso di specie.

La sentenza valorizza dunque la distinzione tra oggetto e natura da un lato e scopo dell'attività dall'altro e assegna positiva rilevanza a

²⁹ Cfr. Cass. 15 aprile 2005, n. 7837, in *Giust. civ. Mass.*, 2005; Cass. 28 agosto 2004, n. 12634, in *Not. giur. lav.*, 2004, 222; Cass. 26 gennaio 2004, n. 1367, in *Mass. giur. lav.*, 2004, 289, con nota di E. GRAGNOLI, *Organizzazioni di tendenza e natura dell'attività esercitata*; Cass. 20 dicembre 2002, n. 18218, *Giust. civ. Mass.* 2003; Cass. 14 giugno 1994, n. *Arg. dir. lav.*, 1995, 411; Cass., sez. un., 11 aprile 1994, n. 3353, *ivi*, 397.

³⁰ In *Prev. ass. pubbl. priv.*, 2004, 758, con nota di M.L. DE MARGHERITI, *Assenza di fine di lucro e contribuzione previdenziale*.

quest'ultimo. Deve dirsi che simile, condivisibile, *ratio decidendi* è potenzialmente trascendente la specifica situazione considerata e forse accreditabile di valenza addirittura generalizzata, ma nell'immediato, piuttosto, semplice scalfittura al blocco granitico della contraria giurisprudenza. In prospettiva più ampia, inoltre, il *medium* del fine perseguito vale a temperare l'assolutezza di quella contrapposizione tra ragioni della solidarietà e ragioni dell'economia in precedenza evidenziata, la *ratio* della normativa essendo proprio quella di «non sottoporre gli enti predetti a ulteriori gravami contributivi». Ed in tal modo il rilievo assegnato a quell'elemento concorre ad acuire quell'interrogativo precedentemente sollevato, in considerazione della non omogeneità di risultanze finali in ordine alla solidarietà a fronte dell'identità sia di ragioni sia di garanzia di tutela nelle due situazioni.

6. Con la sentenza 18 luglio 2003, n. 11252³¹ le sezioni unite hanno composto il contrasto insorto nella sezione lavoro in ordine al carattere aggiuntivo, piuttosto che sostitutivo, dello *sgravio annuale* previsto dal comma 2 dell'art. 1, d.l. 22 marzo 1993, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151, rispetto a quello decennale di cui all'art. 59, comma 9, d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Rinviando alla precedente rassegna per l'analitica esposizione dei termini della questione³², i giudici hanno ora aderito alla tesi della natura sostitutiva e perciò ritenuto che lo *sgravio decennale* continui ad applicarsi soltanto per i lavoratori assunti entro il 30 novembre 1991, purché ne ricorrano i presupposti e fino al compimento di un decennio dalla data della loro assunzione, mentre sia stato, invece, sostituito da quello annuale per i lavoratori assunti dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1993 dalle aziende industriali operanti nei settori indicati dal Cipe e ad effettivo incremento della base occupazionale esistente al 30 novembre 1991. Conclusione, questa, innanzitutto fondata sull'abrogazione per manifesta incompatibilità del comma 9 dell'art. 59, d.P.R. n. 218 del 1978, in ragione della «impossibilità, sul piano logico, della

³¹ In *Foro it.*, 2003, I, 2606 ed in *Inf. prev.*, 2003, 1566.

³² Vedi al riguardo il par. 2 della precedente rassegna, G. CANAVESI, *Il rapporto contributivo nella recente giurisprudenza di legittimità*, in questa *Rivista*, 2003, 795 ss.

coesistenza di due sottosistemi normativi, regolanti, con differente disciplina, la medesima materia» che porta ad escludere l'intenzione del legislatore «di creare il sistema del doppio binario», con possibilità di scelta per l'imprenditore della disciplina più favorevole. Ed ulteriormente supportata con due argomenti desumibili da un'interpretazione letterale e secondo le intenzioni del legislatore dell'art. 1, d.l. n. 71 del 1993: lo sdoppiamento tra proroga dei termini per vecchi assunti (comma 1) e sgravio per i nuovi assunti (comma 2), indicativo della intenzione di dettare per questi ultimi una disciplina «del tutto diversa dalla precedente» nonché la sostanziale riproduzione del comma 9 dell'art. 59, d.P.R. n. 218 del 1978 nel comma 2 dell'art. 1 di quel decreto legge, sintomatica del carattere sostitutivo di quest'ultima disposizione³³.

Altra questione in tema di sgravi risolta dalle Sezioni unite riguarda il *diritto agli interessi* sulle somme restituite dall'ente previdenziale a seguito della declaratoria di incostituzionalità di una norma impositiva di contributi previdenziali³⁴.

Nella specie il diritto agli sgravi era stato originalmente negato a quelle imprese operanti nel Mezzogiorno non assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione volontaria, a sensi dell'art. 18, comma 2, legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Dichiarata questa disposizione incostituzionale³⁵, l'art. 1, comma 3, d.l. n. 71 del 1993 aveva disposto che il rimborso delle somme corrispondenti allo sgravio non goduto avvenisse, previa presentazione di apposita domanda all'ente previdenziale, in dieci rate annuali e «senza alcun aggravio di rivalutazione o interessi». Controverso era se simile espressione si riferisse «alla sola dilazione decennale della restituzione ... oppure se essa comprendesse anche il periodo anteriore alla pubblicazione della sentenza»,

³³ In senso adesivo Cass. 19 gennaio 2004, n. 759, in *Inf. prev.*, 2004, 333, ove ulteriori argomentazioni e la precisazione che l'affermato principio si estende all'art. 1 del d.l. 19 novembre 1993, n. 465, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 21 e all'art. 19 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, «disposizioni di tenore analogo a quelle dell'art. 1 del d.l. n. 71 del 1993 e specificamente disciplinanti lo sgravio totale annuale per incrementi di occupazione, relativamente ad assunzioni per i periodi, rispettivamente, dall'1 giugno 1993 e dall'1 dicembre 1994».

³⁴ Cass., sez. un., 4 maggio 2004, n. 8432, in *Inf. prev.*, 2004, 665.

³⁵ Corte cost. 12 giugno 1991, n. 261, in *Giur. cost.*, 1991, 2112.

con totale esclusione, in tal caso, del debito per interessi dell'INPS. Nel primo senso si sono espresse Cass. 6 dicembre 1995, n. 12358³⁶ e Cass. 10 settembre 1997, n. 8875³⁷ mentre nel secondo Cass. 14 aprile 1999, n. 3702³⁸ e 5 giugno 2000, n. 7487³⁹ nonché, più di recente, Cass. 2 settembre 2003, n. 12784.

L'interpretazione estensiva, dell'esclusione totale di un diritto agli interessi, è ora seguita anche dalle sezioni unite, sostanzialmente in considerazione dell'art. 2033 c.c. e della sua interpretazione giurisprudenziale, che pur considerando l'*accipiens* come debitore di una somma di denaro e gli interessi come oggetto di un risarcimento di danno da mora, tuttavia «esclude la costituzione in mora extragiudiziale onde è certo che il percettore di indebito versante in buona fede non debba pagare interessi ... se a ricevere l'indebito sia stato un ente pubblico, prima della domanda amministrativa di restituzione» (corsivo mio). Nel caso di specie però la norma precludeva espressamente il diritto agli interessi anche per quest'ultimo periodo. Né, per altro verso, la «male fede» dell'ente previdenziale è ravvisabile laddove le somme siano rimosse in base ad una legge vigente, altrimenti dovendosi affermare una sorta di «responsabilità da produzione di leggi incostituzionali», tanto più irragionevole se si considerano le responsabilità che derivano, in capo ai rappresentanti dell'ente pubblico, dalla natura pubblica dell'obbligazione.

7. Ai fini del *godimento dei benefici contributivi*, regola generale, oggi risultante dal combinato disposto dell'art. 6, comma 9, lett. b) e c), d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, che rinvia all'art. 1, comma 1, del medesimo provvedimento, così come interpretato dall'art. 2, comma 25, legge 28 dicembre 1995, n. 549, è quella per cui il datore di lavoro deve non solo applicare, ma di fatto garantire ai propri dipendenti un *trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti nazionali di categoria* stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro

³⁶ In *Giust. civ. Mass.*, 1995.

³⁷ In *Or. giur. lav.*, 1997, 1104.

³⁸ In *Inf. prev.*, 2000, 150.

³⁹ In *Inf. prev.*, 2000, 1669.

comparativamente più rappresentative. In precedenza, peraltro, altre disposizioni stabilivano sostanzialmente l'identico principio, quali, ad esempio, l'art. 1, legge 28 novembre 1980, n. 782 o l'art. 4, legge 5 agosto 1978, n. 502⁴⁰.

Peraltro, consistente continua ad essere il contenzioso generato dalla sua concreta attuazione. Volendo indicare alcune linee essenziali di disciplina, quali emergono dalla giurisprudenza, è innanzitutto da richiamare l'orientamento per cui anche qualora il datore di lavoro applichi ai propri dipendenti un contratto collettivo non corrispondente all'attività svolta dall'imprenditore, comunque il riconoscimento dei benefici contributivi «per il loro rilievo pubblicistico e per le finalità che con essi il legislatore ha inteso perseguire, non può prescindere dall'applicazione da parte dell'impresa ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa»⁴¹. Infatti tra garanzia costituzionale della retribuzione sufficiente, applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria e attribuzione dei benefici contributivi c'è una «logica connessione triangolare», per la «necessità di escludere un beneficio ove ai lavoratori non sia garantita una retribuzione adeguata» e altresì funzionale alla «emersione di rapporti lavorativi *contra legem*»⁴². Pertanto il diritto al beneficio è escluso «non solo ove il datore non osservi il minimo retributivo del contratto stipulato per il settore nel quale egli operi» ma anche nell'ipotesi in cui manchi il contratto collettivo del settore di appartenenza, salvo che il datore di lavoro non osservi «l'onere di corrispondere ai propri dipendenti retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali applicabili per i dipendenti di imprese simili»⁴³.

Un profilo particolare ed anche, sembra, nuovo è quello riguardante la spettanza del beneficio contributivo quando il *datore di lavoro*, pur obbligatosi a corrispondere la retribuzione nella misura stabilita dai

⁴⁰ Vedi anche l'art. 3, d.l. 3 luglio 1986, n. 328, convertito in legge 31 luglio 1986, n. 440, che peraltro richiedeva solo la denuncia all'INPS di una retribuzione non inferiore a quelle previste dai contratti collettivi. In argomento si veda G. CANAVESI, *op. cit.*, par. 3.

⁴¹ Cass. 4 settembre 2003, n. 12915, in *Inf. prev.*, 2003, 1329.

⁴² Cfr. Cass. 1° ottobre 2003, n. 14640, in *Inf. prev.*, 2003, 1311 e Cass. 4 settembre 2003, n. 12915, cit.

⁴³ Cass. 1° ottobre 2003, n. 14640, cit.

contratti collettivi di categoria, sia di fatto *inadempiente trovandosi in stato di insolvenza*.

In effetti la soluzione negativa sembra discendere dalla lett. c) del comma 9, dell'art. 6, d.l. n. 338 del 1989, che, sanzionando con la perdita dello sgravio proprio l'ipotesi di una retribuzione inferiore a quella richiesta dalla legge, sembra idonea a precludere qualsiasi rilievo allo condizione di insolvenza del datore di lavoro. Tuttavia ad opposta conclusione è pervenuta Cass. 19 aprile 2003, n. 6369⁴⁴: pur ritenendo che, ai sensi della norma sopra richiamata, il datore deve «dimostrare di aver praticato ai propri dipendenti retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi», tuttavia si afferma che «la legge non precisa quale sia la forma soddisfattiva dell'adempimento di tale onere», se l'assunzione della mera obbligazione o l'effettiva corresponsione della retribuzione.

In effetti, al riguardo si registra un contrasto tra l'orientamento maggioritario, favorevole alla tesi dell'effettività del pagamento, ed una più recente sentenza di cui si è già dato criticamente conto nella precedente rassegna⁴⁵. Peraltro, alle argomentazioni di quel precedente giurisprudenziale la sentenza n. 6369 del 2003 aggiunge innanzitutto il fugace accenno alla condizione di insolvenza quale causa impeditiva dell'adempimento dell'obbligo ad un trattamento retributivo conforme alle previsioni della contrattazione collettiva, inoltre la configurazione di quella come «impossibilità temporanea» ed infine la valorizzazione della condizione dei lavoratori quali creditori privilegiati nella procedura fallimentare. Letti congiuntamente, questi tre argomenti sembrano indirizzare ad una considerazione, per così dire, dinamica dell'art. 6, comma 9, lett. c), del decreto legge, che tenga conto, cioè, dell'evolversi della situazione economica dell'azienda e perciò anche dell'eventuale precedente adempimento dell'obbligazione retributiva *ex lege*. La rigidità derivante a quella norma dal suo tenore letterale potrebbe forse risultare così temperabile in presenza di fatti oggettivi giustificanti l'inadempimento (temporaneo)⁴⁶, anche in una prospettiva di

⁴⁴ In *Mass. giur. lav.*, 2003, 774, con nota di A. RONDO, *Pagamento delle retribuzioni previste dai contratti collettivi e sgravi contributivi*.

⁴⁵ G. CANAVESI, *op. cit.*, par. 3.

⁴⁶ Dovendosi peraltro valutare se tale sia la condizione di insolvenza, cfr. in proposito l'accenno di A. RONDO, *op. cit.*, 780.

salvaguardia e recupero dell'attività produttiva, ma resterebbe, tuttavia, l'incertezza non solo circa le cause giustificative, ma anche in ordine all'accertamento della loro effettiva sussistenza, alla sua durata e quindi al recupero futuro dei trattamenti spettanti ai lavoratori. L'importanza, quanto ad effetti conseguenti, dell'adesione all'uno o altro orientamento rende perciò auspicabile un intervento delle sezioni unite.

Tuttavia, l'addensarsi di tante incertezze sul requisito dell'applicazione dei contratti collettivi lascia intravedere l'esistenza di una questione che investe la *ratio* stessa dell'istituto degli sgravi e più in radice si riflette sulla struttura dell'ordinamento previdenziale incrinandone, forse, l'unità sistemica. Si allude al sovraccarico funzionale di cui risulta gravato quell'istituto, in conseguenza della scelta di utilizzarlo in chiave d'attuazione generalizzata del principio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost. e più ancora, probabilmente, di eguaglianza retributiva fra lavoratori di una categoria, pur a fronte, ed anzi forse in aggiramento, della limitata efficacia *inter partes* dei contratti collettivi di diritto comune. Il che porta ad un'interferenza della disciplina previdenziale sull'area del rapporto di lavoro e conseguentemente ad un' almeno iniziale rottura di quel principio cardine del sistema previdenziale che è dato dall'autonomia del rapporto previdenziale da quello di lavoro.

8. Per la molteplicità di regole e discipline particolari, sono numerose le controversie relative al requisito o, meglio, ai *requisiti territoriali richiesti per il godimento delle riduzioni contributive*.

Una normativa specifica riguarda le *aziende agricole* situate nelle zone svantaggiate del mezzogiorno individuate dall'art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'art. 11, comma 27, legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede che «i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato ... sono fissati nella misura del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996». Tale misura è stata temporaneamente ridotta, per il quarto trimestre dell'anno 1996 ed il primo dell'anno 1997, di dieci punti percentuali, dall'art. 11, comma 2, d.l. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito nella legge 28 marzo 1997, n. 81 (in cui la disposizione è diventata il comma 51 dell'allegato al legge di conversione). Contem-

poraneamente il comma 1 del medesimo art. 11 (o comma 50 dell'allegato alla legge di conversione) ha ripristinato lo sgravio contributivo per le aziende agricole ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, di cui all'art.14, comma 1, legge 1° marzo 1986, n. 64 e in scadenza al 31 gennaio 1996, fissandolo nella misura del 60 per cento per l'ultimo trimestre del 1996 ed il primo del 1997 e nella misura del 40 per cento per gli anni 1998 e 1999.

Una lettura complessiva della normativa evidenzia che il beneficio contributivo è maggiore per le aziende agricole ubicate nel mezzogiorno rispetto a quelle delle zone svantaggiate. Ciò ha fatto sorgere il dubbio circa la misura dello sgravio da applicare alle aziende agricole situate nelle *zone svantaggiate del mezzogiorno*. Dubbio sciolto da Cass. 22 dicembre 2003, n. 19618⁴⁷, confermata poi da Cass. 23 gennaio 2004, n. 1203⁴⁸, nel senso della completa autonomia fra le due disposizioni dell'art. 11, d.l. n. 11 del 1997 e quindi dell'inapplicabilità alle aziende agricole dei territori svantaggiati della più favorevole riduzione contributiva prevista per quelle del mezzogiorno. Conclusione che la corte fonda intanto su una interpretazione letterale dalla quale risulta che «il legislatore non ha operato nel comma 2 dell'art. 11, d.l. n. 11 del 1997, alcuna distinzione fra le zone agricole svantaggiate» del mezzogiorno rispetto a quelle situate in altre parti del territorio nazionale ed a cui si collega l'ulteriore considerazione che ove avesse voluto distinguere «avrebbe espressamente disposto in tal senso». Mentre l'irragionevolezza della norma che dispone un regime più favorevole per le aziende agricole del mezzogiorno rispetto a quelle ubicate nelle zone svantaggiate è esclusa in ragione del suo carattere eccezionale desumibile dalla temporaneità del privilegio.

Cass. 16 settembre 2002, n. 13535⁴⁹ ha, invece, chiarito che il beneficio contributivo di cui all'art. 8, comma 2, legge 29 dicembre 1990, n. 407 spetta soltanto per i lavoratori che siano residenti nei territori individuati in base al particolare tasso di disoccupazione previsto dalla disposizione ed assunti dalle imprese negli stessi operanti.

In effetti, per quanto diretta a incrementare i livelli occupazionali di

⁴⁷ In *Inf. prev.*, 2004, 86.

⁴⁸ In *Prev. ass. pubbl. priv.*, 2004, 547, con nota di B. BRUNETTI, *La funzione degli sgravi contributivi nella normativa a sostegno delle zone agricole svantaggiate*.

⁴⁹ In *Inf. prev.*, 2003, 283.

quei territori, alla lettera la disposizione non richiede il requisito della *residenza* dei lavoratori da assumere. Per la Corte, tuttavia, si tratta di «coordinare, senza stravolgere il significato delle parole, l'espressione letterale, con l'intento del legislatore di promuovere l'occupazione nelle zone il cui il problema occupazionale è particolarmente critico, utilizzando gli elementi letterali contenuti nella norma stessa». Ed allora «il riferimento nella stessa norma *alla popolazione residente in età di lavoro* può essere ritenuto non solo un requisito esplicito per limitare il beneficio contributivo alle imprese attive nell'ambito territoriale indicato ma anche un requisito implicito ed ovvio per individuare i lavoratori da assumere per i quali lo sgravio viene concesso».

Particolare, ma di qualche interesse, è poi la questione, decisa da Cass. 25 agosto 2003, n. 12480⁵⁰, circa l'ambito di applicazione della sospensione degli obblighi contributivi disposta da alcune ordinanze del Ministero degli interni a seguito del verificarsi di un *evento sismico*.

Più precisamente due erano i quesiti posti alla Corte: se la sospensione fosse applicabile anche alle persone giuridiche, posto che l'ordinanza faceva riferimento ai «soggetti residenti» e, in caso affermativo, se la sospensione riguardasse soltanto le attività lavorative esercitate nei comuni sinistrati o si estendesse anche a quelle svolte in altri territori.

L'applicabilità della sospensione anche alle persone giuridiche è dedotta dalla Corte in base ad un'interpretazione complessiva dell'ordinanza e del resto, a ben vedere, non sembra sia stata realmente messa in dubbio neppure dal ricorrente.

Per risolvere la seconda questione, invece, è da accertare se la normativa richieda, quale condizione per la sospensione, l'esistenza di un «necessario collegamento tra aziende, territorio e danno», come sostenuto dal ricorrente, anche in considerazione del fatto che l'art. 1, d.l. 27 ottobre 1997, n. 364, convertito in legge 17 dicembre 1997, n. 434, prevedeva una generalizzata sospensione dei termini di pagamento per i soggetti «residenti» o aventi «sede operativa» nei comuni e territori individuati dal medesimo provvedimento, i cui immobili sede di attività produttive fossero stati oggetti di ordinanze di sgombero o che dimostrassero di aver subito un pregiudizio alla loro attività lavorativa a causa del sisma. La risposta negativa – che apre le porte ad una generalizzata estensione della sospensione a tutte le attività lavorative in

⁵⁰ In *Inf. prev.*, 2003, 1068.

qualunque luogo poste in essere dalla persona giuridica «residente» nelle aree colpite dall'evento sismico ed individuate dall'ordinanza ministeriale – è dalla sentenza fatta discendere innanzitutto dalla estensione della sospensione anche «ai soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni di previdenza e assistenza sociale che afferiscano in via esclusiva alle attività svolte nei comuni» colpiti dal terremoto, disposta dall'ordinanza ministeriale. Dal che, con *argomento a contrario*, «si ha che per le persone giuridiche aventi sede in tali comuni la sospensione dei versamenti spetta comunque indipendentemente dalla riferibilità delle obbligazioni contributive ad attività che siano svolte in quei comuni o altrove». Ancora, dal carattere «non decisivo» dell'argomento dedotto dal d.l. n. 364 del 1997, dato che la maggior ampiezza oggettiva del provvedimento⁵¹, rispetto alla sospensione dei pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale disposta dall'ordinanza ministeriale, ne «giustifica ... la più rigorosa delimitazione soggettiva». Infine in ragione di ciò che, in via generale, «i disagi creati dal terremoto all'amministrazione dell'impresa, laddove la stessa aveva la sede, già potevano giustificare di per sé, secondo la valutazione dell'autorità governativa, la sospensione dei termini per gli adempimenti contributivi».

A ben vedere, tuttavia, questi argomenti non sembrano del tutto appaganti. Non il primo, perché la disposizione richiamata offre quantomeno lo spunto per una diversa conclusione con quel riferimento alle obbligazioni afferenti alle attività localizzate nel territorio colpito dal sisma. E neppure il secondo, posto che dal provvedimento legislativo, anche per la sua preminenza sul piano delle fonti, ben potrebbe ricavarsi un criterio interpretativo uniforme. In un diverso ordine di argomenti, inoltre, ci si può domandare se l'estensione generalizzata della sospensione, per quanto solo di sospensione si tratti, non determini effetti distorsivi della concorrenza.

9. L'art. 9 *bis*, comma 2, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 20 novembre 1996, n. 608, ha posto in capo al datore di lavoro

⁵¹ Che sospende i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, ai titoli di credito con forza esecutiva anteriormente al 26 settembre 1997, alle rate dei mutui e ad altri atti.

un generale obbligo di comunicazione, ora ai centri per l'impiego, delle assunzioni effettuate, della tipologia contrattuale e del relativo trattamento economico e normativo, da effettuarsi entro cinque giorni dalle stesse. Laddove poi all'assunzione conseguano delle agevolazioni economiche il successivo comma 5 specifica che la comunicazione deve essere integrata «con le indicazioni degli elementi all'uopo necessari» e che il centro per l'impiego «provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni».

Cass. 27 gennaio 2004, n. 1446⁵² ha risolto la questione se la comunicazione oltre il termine di legge di quegli elementi, da parte del datore di lavoro, *comperti la totale perdita dei benefici contributivi*. Nella specie all'assunzione di alcuni *lavoratori iscritti nelle liste di mobilità* con contratti a tempo determinato – caso per il quale l'art. 8, comma 2, legge n. 223 del 1991 prevede che la quota di contribuzione sia quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 – era seguita la loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato, trasformazione cui la medesima norma collega la prosecuzione di quel beneficio contributivo per ulteriori dodici mesi, senza, tuttavia, che il datore avesse provveduto nei termini a comunicarla. Respingendo la tesi dell'ente previdenziale, la sentenza esclude che l'art. 9 *bis* commini «implicitamente» la decadenza dalle agevolazioni contributive in caso di ritardo nella comunicazione, ma configura quest'ultima quale condizione sospensiva, ché la mancata ricezione degli elementi in essa contenuti da parte dell'ente gestore «rende impossibile la fruizione dell'agevolazione stessa ovvero l'esercizio del relativo diritto»; e, di conseguenza, conclude affermando che il beneficio contributivo *può decorrere solo dalla ricezione della comunicazione*.

D'altra parte il termine di cinque giorni entro il quale il datore deve effettuare la *comunicazione agli uffici competenti* decorre dalla «trasformazione» del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato e, secondo Cass. 1° febbraio 2005, n. 1897⁵³, «la tempestività di tale adempimento ... va verificata non già con riguardo all'epoca in cui

⁵² In *Mass. giur. lav.*, 2004, 546, con nota di P. PARISELLA, *Obbligo di comunicazione ex art. 9 bis, commi 2 e 5, del d.l. n. 510 del 1996 e fruizione dei benefici contributivi previsti per l'assunzione dei lavoratori in mobilità*.

⁵³ In *Prev. ass. pubbl. priv.*, 2005, 462, con nota di N. MARONGIU, *Indennità di mobilità e cassa integrazione guadagni: autonomia dei due istituti e conseguenze applicative*.

è avvenuta la pattuizione tra le parti del rapporto di lavoro, ma con riferimento alla data dalla quale è destinata ad operare la trasformazione a tempo determinato del rapporto medesimo: a questa data è infatti collegata la decorrenza della proroga “per ulteriori dodici mesi” della agevolazione contributiva»⁵⁴.

10. Da sempre, uno dei profili più controversi del rapporto contributivo è rappresentato dalla disciplina del *minimale di retribuzione imponibile*, di cui all’art. 1, d.l. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, come interpretato autenticamente dall’art. 2, comma 25, legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Al riguardo è intanto da osservare che sono numerose le decisioni⁵⁵ uniformatesi alla sentenza delle Sezioni unite del 29 luglio 2002, n. 11199⁵⁶, che ha perciò determinato una decisa semplificazione dell’area delle controversie.

Dal punto di vista della costituzionalità, Cass. 7 novembre 2003, n. 16762⁵⁷ ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 1, legge n. 389 del 1989, per contrasto con gli artt. 23 e 53 Cost., ossia «perché una contribuzione previdenziale gravante su retribuzioni non effettivamente percepite dai lavoratori violerebbe il principio di capacità contributiva». Tre sono le ragioni di infondatezza: perché quel principio riguarda esclusivamente i «tributi in senso proprio e non qualsiasi prestazione dovuta da privati ad enti pubblici»; perché le prestazioni patrimoniali dovute ad enti pubblici possono ritenersi contrarie al principio di ragionevolezza «quando non corrispondono ad alcun presupposto economico, non strettamente proporzionato alla capacità del singolo debitore; infine perché il riferimento ai contratti collettivi per determinare la base contributiva “corrisponde ad una

⁵⁴ Nel caso di specie la comunicazione era stata effettuata il giorno successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato, quindi nel rispetto del termine legale di cinque giorni.

⁵⁵ Cfr. Cass. 7 novembre 2003, n. 16762, in *Inf. prev.*, 2003, 1587; Cass. 7 marzo 2003, n. 3494 e Cass. 7 marzo 2003, n. 3491, *ivi*, rispettivamente 538 e 542; Cass. 17 febbraio 2003, n. 1865, *ivi*, 191; Cass. 4 gennaio 2003, n. 456, *ivi*, 860.

⁵⁶ Di cui si è dato conto in G. CANAVESI, *op. cit.*, par. 7.

⁵⁷ Citata alla nota 55.

scelta politica discrezionale non implausibile né irragionevole”»⁵⁸.

Quanto al profilo ricostruttivo, invece, Cass. 23 maggio 2002, n. 15875⁵⁹ ribadisce intanto che «retribuzione imponibile e minimale retributivo a fini contributivi sono due diverse categorie giuridiche, che, pur attenendo alla regolamentazione della stessa materia hanno funzioni diverse l'una dall'altra»⁶⁰ e sottolinea che l'art. 1, legge n. 389 del 1989 «non opera alcun riferimento a quanto di fatto riceve, né a quanto ha diritto di ricevere, il lavoratore, ma prevede seccamente che la retribuzione imponibile non può essere inferiore» all'importo individuato tramite il riferimento ai contratti collettivi, ancorando così la retribuzione contributiva ad «una nozione di retribuzione *virtuale* (corsivo nostro)» di modo che, in conclusione, «il minimale opera esclusivamente nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale, che è autonomo rispetto al rapporto di lavoro e non incide su di esso». In senso diverso, invece, da altra sentenza⁶¹, anche la contribuzione è definita *virtuale* in quanto *non rilevante ai fini pensionistici*, «giacché non vi è corrispondenza diretta tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile» né nel sistema di calcolo retributivo né in quello contributivo. E questa asserita «irrilevanza» giustifica per un verso la considerazione che «*ratio* della disposizione sul minimale non è quella di incidere sui livelli delle prestazioni pensionistiche» e per l'altro induce l'ulteriore corollario per cui «il criterio del minimale ... va applicato con il debito rigore, ai fini di una interpretazione costituzionalmente coerente con il principio di ragionevolezza, *stante l'indubbio onere che ne consegue a carico non solo del datore di lavoro, ma anche del lavoratore* (corsivo nostro)», a causa della maggiorazione delle quote di contribuzione a suo carico laddove la retribuzione percepita sia inferiore a quella del contratto collettivo di riferimento. Esattamente, anzi, la corte osserva che in tal caso l'esborso del lavoratore è «proporzionalmente maggiore all'onere posto a carico di altro dipendente cui viene invece applicato il contratto *leader*».

⁵⁸ Ciascuna ragione è supportata dal richiamo a decisioni della Corte costituzionale: 16 aprile 1987, n. 135 la prima; 31 marzo 1988, n. 373 e 4 maggio 1995, n. 143 la seconda; 20 luglio 1992, n. 342 la terza.

⁵⁹ In *Inf. prev.*, 2003, 267.

⁶⁰ Cfr., in precedenza, G. CANAVESI, *op. cit.*, par. 7.

⁶¹ Cfr. Cass. 7 giugno 2003, n. 9169, in *Inf. prev.*, 2003, 789.

In verità, è quantomeno discutibile l'assoluta irrilevanza della contribuzione «da minimale» ai fini pensionistici, in altre sentenze, anzi, considerata addirittura «il presupposto stesso per la realizzazione dell'obiettivo di adeguatezza delle prestazioni»⁶², e della quale, piuttosto, deve riconoscersi il carattere relativo ed eventuale, ovvero legato alla circostanza che la retribuzione spettante o effettivamente percepita dal lavoratore sia di fatto inferiore a quella determinata dal contratto collettivo di riferimento⁶³. E ciò dimostra, una volta di più⁶⁴, quanto sia imponderabile, e bisognosa di una riconsiderazione, la *ratio* effettiva della regola del minimale, probabilmente ancorata, oltre il velo del principio di solidarietà, ad una più prosaica esigenza di cassa del sistema previdenziale.

11. Quanto ai casi concreti oggetto delle due sentenze sopra richiamate, la prima ha deciso dell'applicabilità della speciale disciplina del minimale contributivo di cui all'art. 5, comma 5, d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, in caso di *prestazione resa in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo parziale nullo*, perché stipulato senza la forma scritta; questione risolta in senso negativo⁶⁵ e che ha poi trovato l'autorevole avallo delle Sezioni unite, con la sentenza 5 luglio 2004, n. 12269⁶⁶.

Queste hanno desunto sì l'inapplicabilità della disposizione sostanzialmente da una lettura complessiva dell'art. 5 – che «induce a ritenere che il sistema contributivo regolato dal comma 5 del medesimo articolo risulti applicabile solo in presenza di tutti quei presupposti pre-

⁶² Cass. 7 marzo 2003, n. 3494, cit. e Cass. 7 marzo 2003, n. 3491, cit.

⁶³ Non appaiono conferenti gli argomenti addotti per negare quella rilevanza, ossia l'essere, nel sistema retributivo, la retribuzione considerabile soltanto quella di un determinato arco temporale ed il valere, nel sistema contributivo, altri elementi, quali il coefficiente di trasformazione o il tasso di capitalizzazione: né l'uno né l'altro, infatti, escludono in radice l'incidenza della maggior retribuzione dovuta per la regola del minimale sulla misura della pensione.

⁶⁴ Si rinvia a G. CANAVESI, *op. cit.*, par. 7 e 8.

⁶⁵ Cfr. anche Cass. 28 gennaio 2004, n. 1589, in *Inf. prev.*, 2004, 308.

⁶⁶ In *Prev. ass. pubbl. priv.*, 2004, 1131, con nota di S. TOZZOLI, *Contratto di lavoro part-time nullo per vizio di forma, prestazione di fatto e conseguenze sul piano previdenziale*. Cfr. anche Cass. 28 gennaio 2004, n. 1589, in *Inf. prev.*, 2004, 308.

visti dai precedenti commi e risulti condizionato in particolare dall'osservanza dei prescritti requisiti formali» –, ma in connessione con la considerazione che gli adempimenti in quella disposizione previsti sono funzionali ad evitare abusi nel ricorso al *part-time*, in piena coerenza, tra l'altro, con quella «tendenziale preferenza verso il lavoro subordinato a tempo pieno», che all'epoca informava le scelte di politica del diritto del lavoro. Non semplicemente, dunque, un'interpretazione letterale, ma anche teleologica.

L'argomentazione è poi supportata da «evidenti ragioni logico-sistematiche» discendenti dal principio solidaristico, cui deve rispondere anche il sistema previdenziale, e che, osserva la corte, in generale legittima il legislatore ad imporre il pagamento di contributi a vantaggio di soggetti diversi dai destinatari dell'obbligazione contributiva: nello specifico, poi, la «ragione» indicata sarebbe l'*irrazionalità* di un sistema che imponesse l'osservanza del principio del minimale a soggetti rispettosi della legge e ne esentasse, invece, quanti «nello stipulare il contratto *part-time*, mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il perseguimento di finalità non istituzionali, agevolando così di fatto forme di lavoro irregolare», mediante la concessione di un trattamento di fatto privilegiato.

Come nella sentenza sulla contribuzione di malattia⁶⁷ è ancora una volta il «peso» del *principio di solidarietà* a giocare un ruolo determinante nella decisione: viene infatti da chiedersi se il solo argomento letterale fosse di per sé sufficiente a fondarla. L'interrogativo, che va qui lasciato aperto, vale a segnalare l'esigenza di un più approfondita indagine sul senso, la portata e, soprattutto, i meccanismi di attuazione del principio di solidarietà nel sistema previdenziale. Piuttosto è da segnalare che in contrasto con le sezioni unite si è da ultimo posta Cass. 12 novembre 2004, n. 21545⁶⁸, peraltro, senza particolari motivazioni né dando segno di conoscere quella decisione.

Invece, Cass. 7 giugno 2003, n. 9169⁶⁹, l'altra sentenza cui si è sopra accennato, chiarendo alcuni dubbi sulle concrete modalità di applicazione della regola in esame, ha affermato il principio per cui «ai

⁶⁷ Vedi *supra*, par. 2.

⁶⁸ In *Prev. ass. pubbl. priv.*, 2005, 168, con nota di S. TERSIGNI, *Effetti dell'assenza di forma scritta del contratto di lavoro part-time sugli obblighi previdenziali*.

⁶⁹ In *Inf. prev.*, 2003, 789.

fini della verifica dell'esatto versamento dei contributi nella misura prevista dal minimale ... occorre fare riferimento, quale retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi, al complessivo importo delle voci retributive indicate nel contratto *leader* (al netto delle voci esentate da contribuzione) e quindi occorre procedere al raffronto tra l'ammontare dei contributi che ne risulta e la contribuzione "complessivamente" versata». Regola generale, pertanto, è che, se *leader* è il contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria – ai sensi dell'art. 2, comma 25, legge 28 dicembre 1995, n. 549 –, la base imponibile di riferimento si determina sulla voci retributive in esso previste, purché siano assoggettabili ad imposizione contributiva secondo l'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153.

Ma la sentenza precisa ulteriormente innanzitutto che il richiamo operato dalla norma al contratto collettivo «è circoscritto esclusivamente all'aspetto retributivo, per cui non valgono a determinare la misura del minimale quegli istituti contrattuali che disciplinano le regole del rapporto, ancorché aventi, indirettamente, riflessi sul versante retributivo», mentre rilevano le voci retributive vere e proprie «che incidono direttamente ed esclusivamente sulla controprestazione spettante al lavoratore». Inoltre che il confronto per verificare se la retribuzione effettivamente pagata o dovuta secondo le regole contrattuali collettive e individuali applicate dal datore di lavoro *non sia inferiore* a quella *virtuale* – confronto necessario per definire la base di calcolo dell'obbligazione contributiva – debba fare riferimento «all'insieme delle voci retributive ivi (nel contratto *leader*, ndr.) contemplate e quindi alla retribuzione considerata nel suo complesso quale in esso determinata, *a prescindere dall'articolazione nelle singole, distinte voci*». Di conseguenza, in concreto, «non è sufficiente la mancata erogazione di una voce e dei relativi contributi per integrare automaticamente l'omissione, ma è necessario procedere ad un calcolo della contribuzione complessivamente dovuta alla stregua del contratto *leader* e quanto complessivamente versato»⁷⁰. Inoltre, Cass.

⁷⁰ Nel caso di specie una cooperativa aveva versato i contributi sul trattamento economico garantito ai soci, comunque più elevato di quello conseguente all'applicazione del contratto di riferimento, nonostante non avesse pagato la tredicesima mensilità e le festività, voci retributive da quest'ultimo previste.

13 giugno 2003, n. 9492⁷¹, chiarisce che il calcolo della contribuzione previdenziale e, prima, il confronto fra retribuzioni, va fatto sulla retribuzione corrisposta al lavoratore *al lordo della quota di contributi a suo carico*; ciò in quanto la «quota di contributi a carico dei lavoratori non è versata da essi ..., ma ritenuta dal datore di lavoro e versata all'INPS» e quindi «la retribuzione *effettivamente percepita* (corsivo mio) dal lavoratore è ... quella materialmente corrisposta maggiorata dal contributo a suo carico». Mentre, quanto all'ambito temporale di operatività della disciplina di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, per il suo carattere innovativo essa trova applicazione solo per i periodi di paga successivi alla data della sua entrata in vigore⁷².

12. Altra fonte di inesauribile contenzioso è la *retribuzione imponibile* e più precisamente l'individuazione di quelle somme o vantaggi di natura economica percepiti dal lavoratore e sui quali sono dovuti i contributi previdenziali ai sensi dell'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella versione anteriore alla sua riformulazione ad opera dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314: infatti, ancora non risultano decisioni di legittimità sulla nuova disciplina né, diversamente da quanto registrato in precedenza⁷³, si rintracciano particolari richiami ad essa nelle sentenze esaminate.

Con riguardo dunque alle diverse ipotesi di esclusione dalla base imponibile previste dal comma 2 dell'art. 12 o da leggi successive, quale quella riguardante i «servizi di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa» o i relativi importi sostitutivi, inizialmente disposta a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del primo gennaio 1994 dall'art. 17, d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 503 e successivamente estesa, dall'art. 6, comma 8 *ter*, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, «anche (ai) periodi anteriori al primo gennaio 1993», Cass. 13 novembre 2001, n. 14097⁷⁴ ha rite-

⁷¹ In *Inf. prev.*, 2003, 770.

⁷² Così Cass. 7 marzo 2003, n. 3494, cit.

⁷³ Cfr., per i precedenti, G. CANAVESI, *op. cit.*, par. 6.

⁷⁴ In *Inf. prev.*, 2003, 114, con nota di L. ORSINGHER, *Spese per il trasporto dei*

nuto non soggette a contribuzione le spese di trasporto sostenute dal datore di lavoro per assicurare il mantenimento delle originarie condizioni retributive ad un gruppo di dipendenti la cui sede di lavoro era stata trasferita in località diversa da quella originaria.

Due sono i profili d'interesse della decisione. Uno è l'interpretazione del requisito della «generalità dei dipendenti», che non sarebbe da intendersi in senso assoluto, ossia con riguardo a tutti i dipendenti del datore di lavoro, ma relativo e dunque integrato anche da un gruppo delimitato purché omogeneo – «che si trovino nelle stesse condizioni», si legge nella sentenza – di soggetti. L'altro è l'estensione del periodo di tempo coperto dall'esclusione contributiva anche all'anno 1993⁷⁵, implicitamente affermata, secondo la corte, nell'art. 6, comma 8 *ter*, d.l. n. 148 del 1993 laddove dispone che essa opera *anche* per i periodi anteriori al primo gennaio di quell'anno.

In senso critico, peraltro, si è detto, della «generalità» dei dipendenti, che con essa si è voluto indicare «tutti coloro che in astratto possono fruire del servizio» – circostanza nel caso di specie non sussistente – come risulta anche dal fatto che soltanto con la riforma della nozione di retribuzione (ora reddito) imponibile si è introdotta una distinzione tra «generalità dei» e «categorie di» dipendenti⁷⁶; dell'estensione dell'esclusione da contribuzione anche all'anno 1993, invece, che essa non troverebbe alcuna giustificazione nel dettato normativo e sarebbe anzi da escludere poiché per quel periodo la potestà legislativa in materia era sottratta al legislatore ordinario in forza della delega attribuita al Governo con l'art. 3, lett. t), legge 23 ottobre 1992, n. 421⁷⁷.

Per connessione, una volta esclusa, per carenza del requisito della «generalità dei lavoratori», l'applicabilità dell'eccezione di cui all'art. 17, d.lgs. n. 503 del 1992, l'assegnazione in uso gratuito di autovetture della società ad alcuni dipendenti può alternativamente integrare una prestazione in natura dipendente dal rapporto di lavoro, come tale assoggettabile a contribuzione previdenziale, oppure l'utilizzazione di

dipendenti sostenute esclusivamente dal datore di lavoro: inclusione nella retribuzione imponibile e successione di leggi.

⁷⁵ In tal senso anche Cass. 27 agosto 2003, n. 12580, in *Inf. prev.*, 2003, 1062.

⁷⁶ Vedi l'art. 48, comma 2, lett. d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui rinvia il comma 2 dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969.

⁷⁷ Per queste argomentazioni L. ORSINGER, *op. cit.*, 120 ss.

strumenti materiali necessari all'espletamento della prestazione, invece esente da contribuzione. Dove la linea di demarcazione fra le due ipotesi sta nella circostanza, da accertarsi volta per volta ed in modo puntuale⁷⁸, che dell'utilità derivante dall'uso dell'automezzo si giovi il lavoratore piuttosto che l'impresa⁷⁹.

Invece, la condizione di *eccezionalità* e *non ricorrenza* richiesta per le erogazioni liberali dal n. 6 del comma 2 dell'art. 12, legge n. 153 del 1969 è «connotazione intrinseca alla natura dell'evento», per la cui verificabilità, tra l'altro, «deve essere identificabile la causale, o occasione, della liberalità»⁸⁰. Inoltre quella condizione è da apprezzarsi in concreto e non in astratto, come invece sostenuto dall'ente previdenziale ricorrente in Cass. 19 novembre 2002, n. 16305⁸¹, per il quale, diversamente da «come poteva essere agli albori dell'era industriale», con il ricorso alla *fusione di società* «la banca è in grado notoriamente di perseguire fenomeni di espansione e di crescita esterna». E nel caso di specie – riguardante la fusione di due banche locali, con costituzione di un nuovo soggetto giuridico, dopo breve tempo scomparso per incorporazione in altro maggiore istituto bancario – quei requisiti sono stati considerati esistenti in ragione del fatto che «è da escludersi che il ricorso a tale istituto sia stata espressione di strategie correnti sui conti e cioè dell'adozione di misure per l'attuazione di politiche di espansione sul mercato».

Peraltro è da notare come la questione non è probabilmente destinata a riproporsi nel quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 314 del 1997: il nuovo testo dell'art. 12, legge n. 153 del 1969, infatti, non contempla

⁷⁸ La sentenza del tribunale viene, infatti, cassata in quanto non ha accertato: «a) perché, di mattina, i lavoratori non potessero raggiungere dall'abitazione direttamente i cantieri; b) in ogni caso, perché essi non potessero anticipare il viaggio verso la sede di lavoro, evitando di far gravare sull'impresa il loro eventuale ritardo».

⁷⁹ Cass. 19 agosto 2003, n. 12155, in *Inf. prev.*, 2003, 1074.

⁸⁰ Cass. 28 maggio 2003, n. 8470, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, I, 199, con nota di M. MARINELLI, *Inclusione ed esclusione delle liberalità del datore di lavoro rispetto alla base imponibile per il calcolo della contribuzione previdenziale*. Cfr. anche Cass. 7 giugno 2003, n. 9155, *ivi*, 200 (ed in *Inf. prev.*, 2003, 803), per la quale manca il carattere di eccezionalità ad un'elargizione concessa a titolo di liberalità per festeggiare il 29° anniversario della fondazione dell'azienda, posto che quest'evento «ha cadenza annuale e ripetitiva».

⁸¹ In *Inf. prev.*, 2003, 248.

più esplicitamente l'esclusione delle erogazioni liberali e rinvia, invece, alla lett. b) dell'art. 48, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dove quell'esclusione è prevista con modalità e a condizioni che non sembrano includere l'eccezionalità e non ricorrenza dell'evento.

D'interesse generale è il principio affermato da Cass. 10 dicembre 2003, n. 18869⁸², per il quale l'*indennità di trasferta in cifra fissa* è assoggettata a contribuzione nella misura del 50% dell'importo totale, anche qualora questo sia determinato dal contratto individuale di lavoro in misura superiore a quanto previsto dal contratto collettivo. La limitazione del parziale esonero contributivo alla quota di indennità di determinazione contrattuale collettiva era invece sostenuta dall'ente previdenziale che considerava la parte eccedente retribuzione a tutti gli effetti, salva, secondo il giudice d'appello, la prova contraria a carico del datore di lavoro. L'opposta condivisibile conclusione è ricavata dalla Casazione innanzitutto dalla *ratio* e dalla lettera del dato normativo: la limitazione percentuale stabilita dall'art. 12, legge n. 153 del 1969 costituisce una presunzione legale, giustificata dalla natura mista, retributiva e risarcitoria, di quell'indennità e che, in mancanza di contraria previsione, prescinde dall'importo della stessa, mentre «la legge non contiene alcun riferimento, neanche implicito, alla contrattazione collettiva, che possa far considerare come interamente retributivo l'importo superiore a quello previsto da tale contrattazione». Né una tale conseguenza può ricavarsi in via logica e sistematica, non valendo la previsione di un importo individuale superiore a quello fissato dall'autonomia collettiva a trasformare la natura mista dell'emolumento. Piuttosto, sostenere un rigido collegamento tra l'art. 12, legge n. 153 del 1969 e la contrattazione collettiva equivale ad assegnarle «una funzione normativa, non solo non prevista dalla legge in tale materia, ma anche del tutto impropria», tra l'altro in contrasto con l'art. 2077 c.c. Invece, qualche dubbio solleva l'ulteriore affermazione secondo cui quanto detto non esclude *a priori* la natura totalmente retributiva della quota di maggiorazione prevista dal contratto di lavoro spettandone allora la prova alla parte che tanto sostenga: ciò che, tuttavia, non solo sembra riproporre surrettiziamente proprio quella funzione normativa del contratto collettivo, prima esclusa, ma soprattutto è in contraddizione con quella presunzione legale posta a fondamento di tutta l'argomentazione.

⁸² In *Inf. prev.*, 2004, 105.

Esenti, poi, da contribuzione, in considerazione della loro natura non retributiva, sono, intanto, le *somme percepite a titolo di risarcimento del danno per violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni dei lavoratori stagionali del settore turistico*, di cui all'art. 8 bis, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79⁸³, disposizione, peraltro, abrogata dall'art. 11, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Ed inoltre l'indennità sostitutiva delle ferie non godute⁸⁴, anch'essa di natura risarcitoria in quanto correlata ad un inadempimento del datore di lavoro e finalizzata a indennizzare il lavoratore per il danno subito a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche. È, peraltro, da segnalare che si registrano nella giurisprudenza di legittimità decisioni contrarie.

È stato ricondotto ai *rimborsi a piè di lista che costituiscono rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro*, di cui all'art. 12, comma 2, n. 2, legge n. 153 del 1969 e quindi come tale escluso dalla base imponibile il «rimborso del canone telefonico» concesso dall'azienda, anche in forza di una integrazione consensuale del contratto collettivo nazionale⁸⁵, ai dipendenti in reperibilità.

⁸³ Cass. 26 agosto 2003, n. 12505, in *Inf. prev.*, 2003, 1064 ed in *Prev. ass. pubbl. priv.*, 2004, 200, con nota di G. PACCHIANA PARRAVICINI, *La retribuzione imponibile a fini contributivi: il caso del risarcimento del danno per violazione del diritto di precedenza nell'assunzione di lavoratori stagionali*. Peraltro, al di là del caso di specie, è da segnalare che la sentenza sembra incidentalmente ammettere la «possibilità di prospettare e dimostrare se le contribuzioni omesse (ma in realtà non dovute in mancanza di prestazione di lavoro, ndr.) siano fonte autonoma di danno risarcibile». Problema particolarmente delicato e la cui soluzione in senso positivo non è così immediata ed evidente come per la retribuzione perduta, almeno nell'ipotesi di calcolo retributivo della pensione.

⁸⁴ Cass. 27 agosto 2003, n. 12580, cit.

⁸⁵ L'integrazione della disciplina collettiva è avvenuta con uno scambio di lettere tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, contenente un preciso impegno al rimborso del canone nonché, qualora «il contratto sia intestato al dipendente: b) al rimborso delle spese di installazione, nell'abitazione del dipendente reperibile, dell'apparecchio telefonico, a questi intestato, nell'ipotesi in cui l'abitazione ne fosse sprovvista» mentre «le spese sostenute dal lavoratore per telefonate urbane e interurbane effettuate per motivi di servizio saranno rimborsate separatamente». È da dire che se queste ultime spese erano pacificamente escluse dalla base imponibile, l'ipotesi di cui alla lett. b) era stata valutata non soggetta a imposizione contributiva della sentenza di primo grado, non appellata sul punto dall'ente previdenziale, ciò indicando, secondo i giudici, un implicito riconoscimento dell'esonero.

A tale conclusione Cass. 28 maggio 2004, n. 10367⁸⁶ è giunta osservando che le esigenze connaturate all'adempimento all'obbligazione di lavorare durante la reperibilità rendono necessaria la disponibilità dell'apparecchio da parte del lavoratore e che l'ammontare del canone non è frazionabile così da potersi riconoscere, come prospettava l'ente previdenziale, una parziale incidenza contributiva sul suo importo «nei limiti temporali estranei all'assoggettamento del lavoratore all'istituto della reperibilità». Infatti, le somme relative a questi periodi sono insufficienti per il pagamento del canone e quindi per la disponibilità dell'apparecchio telefonico. Di rimborso spese, pertanto, effettivamente si tratta perché «o il lavoratore paga l'intero canone, ed allora avrà la disponibilità telefonica attiva sempre, anche nei giorni di reperibilità, oppure non lo paga, ed allora non la avrà mai, nemmeno nei giorni di reperibilità».

13. Quanto alla *dipendenza dal rapporto di lavoro*, richiesta perché l'erogazione sia da considerarsi soggetta a contribuzione, Cass. 12 giugno 2003, n. 9467⁸⁷ ha escluso che basti la semplice *occasionalità* essendo piuttosto necessario che sussista un *nesso causale* con quel rapporto, rispetto a cui l'erogazione «deve porsi come conseguenza necessaria o effetto naturale».

In tal senso la retribuzione ai fini previdenziali e assistenziali oltre che soggettivamente proveniente dal datore di lavoro deve essere, «sotto il profilo oggettivo e causale, ... conseguita dal lavoratore *come corrispettivo* (corsivo nostro) della sua prestazione, indipendentemente dalla funzione (strettamente retributiva, previdenziale, assistenziale) dell'utilità stessa» mentre ne sono escluse «le attribuzioni patrimoniali estranee al rapporto di lavoro». In realtà, si tratta di decisione non conforme all'orientamento ad oggi prevalente, invece concorde nell'applicare proprio un'opposta regola di diritto, per la quale basta per assoggettare a contribuzione tutte le erogazioni provenienti dal datore di lavoro il fatto che esse trovino «occasione» nel rapporto di lavoro. Pe-

⁸⁶ In *Mass. giur. lav.*, 2004, 726, con nota di A. RONDO, *I rimborsi di spese telefoniche sopportate dal lavoratore per far fronte all'obbligo di reperibilità non soggiacciono ad obbligazione contributiva*.

⁸⁷ In *Inf. prev.*, 2003, 775.

raltro, più che espressione di un «ripensamento» o, per lo meno, indice dell'insorgere di un contrasto interno alla corte sull'interpretazione della norma, la decisione appare ispirata ad una ragionevole considerazione della fattispecie concreta oggetto di giudizio. Si trattava, infatti, di caso in cui al notevole aumento della retribuzione riconosciuta – in coincidenza con il periodo utile alla determinazione del trattamento pensionistico – ad un dipendente ed al contempo socio della società datrice di lavoro, ma non agli altri dipendenti di pari livello, era corrisposta una diminuzione, altrettanto notevole, degli utili percepiti. E, considerato che il fatto si è verificato anteriormente alla riforma previdenziale del 1995, è probabilmente l'evidenza dell'effetto conseguente all'applicazione del sistema di calcolo retributivo della pensione, di moltiplicazione innanzitutto della retribuzione pensionabile, poi del trattamento pensionistico, nonché, per converso, dell'onere finanziario sostenuto dall'ente previdenziale, a giustificare l'esigenza di accertare se «tutte le somme versate al lavoratore ed incluse nella retribuzione denunciata dal datore di lavoro, fossero in rapporto di dipendenza con la prestazione di lavoro subordinato». A ben vedere, anzi, il risparmio assicurato neutralizzando un'operazione dai connotati in qualche misura frodati, rende la sentenza in esame funzionalmente omogenea all'orientamento prevalente e alla sua *ratio* incrementativa delle finanze previdenziali.

Sempre in tema, per Cass. 10 luglio 2002, n. 15813⁸⁸ la natura giuridica di un'erogazione economica, al fine della sua inclusione o meno nella retribuzione imponibile, va accertata esclusivamente «in base alla funzione obiettiva ed alla (sua) disciplina concreta». Né rileva, in senso contrario, l'eventuale diversa qualificazione della stessa operata dalle parti, individuali o collettive, ché il rilievo degli interessi pubblici coinvolti nella materia previdenziale la sottrae alla disponibilità delle parti.

In applicazione di questi principi la sentenza ha escluso che le somme mensilmente corrisposte da una società ai propri dipendenti a titolo di *indennità di anzianità* fossero esenti da contribuzione, proprio perché la funzione previdenziale e la disciplina di quell'indennità

⁸⁸ In *Inf. prev.*, 2003, 270 ed in *Riv. it. dir. lav.*, 2003, II, 439, con nota di M. NOVELLA, *Sulla legittimità del trasferimento nella retribuzione mensile del trattamento di fine rapporto*.

(*rectius* del trattamento di fine rapporto) non ne consentirebbero una frazionabilità nel tempo, diversa e ulteriore rispetto alle specifiche regole sull'anticipazione. Pertanto, non potendosi ritenere quelle somme percepite per il titolo voluto dalle parti, esse soggiacciono integralmente alla regola generale e sono soggette a contribuzione perché provenienti dal datore di lavoro e dipendenti dal rapporto di lavoro, dipendenza che sembra qui essere desunta dall'impossibilità di inquadrare quelle somme nelle voci espressamente escluse dal comma 2 dell'art. 12.

Al riguardo, peraltro, si registrano divergenti opinioni in dottrina circa l'infrazionabilità in corso di rapporto del trattamento di fine rapporto⁸⁹, invece data per presupposta ed assunta aprioristicamente a fondamento della decisione dalla sentenza.

È poi anche da notare come nessuna rilevanza, al fine di escludere l'imposizione contributiva, sia riconosciuta alla circostanza che l'erogazione risulti *indebita e ripetibile dal datore di lavoro*, in quanto attribuita per un titolo inesistente o errato, ovvero con modalità non corrispondenti alla sua funzione obbiettiva e alla disciplina applicabile. Anche se, per contro, la «effettiva ripetizione» vale ad escludere l'imponibilità delle somme. In concreto, perciò, la ripetizione dovrebbe avvenire prima della scadenza del termine per il versamento dei contributi relativi al periodo di paga in cui il lavoratore ha percepito la retribuzione non dovuta. Pertanto, oltre, e forse più, che ad una funzione *anti elusiva*⁹⁰, la regola risponde ad un'esigenza di funzionalità e di certezza del sistema di finanziamento della previdenza sociale.

14. Degli orientamenti sulla novellata disciplina della *prescrizione dei contributi previdenziali*, di cui all'art. 3, commi 9 e 10, legge 8 agosto 1995, n. 335, già si è detto nella precedente rassegna⁹¹. Alle

⁸⁹ Oltre a M. NOVELLA, *op. cit.*, 440 ss., vedi A. VALLEBONA, *Il valore del risparmio nella disciplina del trattamento di fine rapporto* e P. ICHINO, *Promozione del risparmio o prestito obbligatorio al datore di lavoro?*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2003, II, rispettivamente 931 e 932 ss.

⁹⁰ Sottolineata da M. NOVELLA, *op. cit.*, 442.

⁹¹ Cfr. G. CANAVESI, *op. cit.*, par. 10, 11 e 12. Cfr., inoltre, nel presente fascicolo, la rassegna di B. MARRONI, *Orientamenti in tema di prescrizione dei contributi a dieci anni dalla legge n. 335 del 1995*.

sentenze lì richiamate qui sono da aggiungere Cass. 4 novembre 2003, n. 16551⁹², Cass. 7 gennaio 2004, n. 46⁹³ Cass. 27 gennaio 2004, n. 1468⁹⁴ e Cass. 6 marzo 2004, n. 4606⁹⁵ e Cass. 29 dicembre 2004, n. 24138⁹⁶, che hanno confermato l'irretroattività del termine quinquennale solo in caso di «atti interrottivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente» (comma 10). In questo caso, pertanto, è «fatto salvo da prescrizione il decennio precedente alla data della interruzione ovvero alla data di inizio della procedura»⁹⁷, mentre inizierà a decorrere un nuovo termine, decennale secondo la precedente disciplina. A tal fine, inoltre si specifica che «valgono ... tutti gli atti interruttivi compiuti sia prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, sia dopo, purché entro il 31 dicembre 1995»⁹⁸.

Quanto alla *sospensione triennale* della prescrizione disposta dall'art. 2, comma 19, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, ancora Cass. 7 gennaio 2004, n. 46, seguita da Cass. 29 dicembre 2004, n. 24138, chiarisce che essa non si applica e «viene ... meno con effetto immediato» dalla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995: pertanto, se a tale data non sono stati posti in essere atti interruttivi o iniziate procedure di recupero, il termine di prescrizione è quinquennale, mentre in caso contrario la sospensione continua ad operare cosicché sono fatti salvi i contributi dovuti nei tredici anni precedenti l'atto interruttivo o la procedura. Mentre gli atti e le procedure posti in essere tra la data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 (17 agosto 1995) e il 31 dicembre 1995 valgono a perpetuare il termine decennale, ma consentono di mantenere la sospensione triennale.

Sul piano della ricostruzione sistematica della nuova disciplina è da rilevare che Cass. 4 novembre 2003, n. 16551, nel correggere l'argo-

⁹² In *Inf. prev.*, 2003, 1596.

⁹³ In *Inf. prev.*, 2004, 77.

⁹⁴ In *Inf. prev.*, 2004, 316.

⁹⁵ In *Inf. prev.*, 2004, 496.

⁹⁶ In *Prev. ass. pubbl. priv.*, 2005, 438, con nota di C. BUSSO, *La prescrizione dei contributi previdenziali. Un chiarimento opportuno sull'art. 3, comma 9 e 10, della legge n. 335 del 1995.*

⁹⁷ Così Cass. 7 gennaio 2004, n. 46, cit.

⁹⁸ Cfr. Cass. 7 gennaio 2004, n. 46, cit. e Cass. 29 dicembre, 24138, cit.

mentazione della sentenza impugnata, esclude che possa trovare applicazione ai contributi previdenziali la disciplina generale di cui all'art. 252, disp. att. c.p.c., sulla quale prevale per il suo carattere di specialità la normativa del 1995. L'irretroattività del nuovo termine nei casi contemplati, inoltre, discende da ciò, che la norma che dispone la retroattività della disciplina prevede al contempo il proprio limite formulandolo in termini di «eccezione». E quest'ultima non esaurisce il suo significato nel conservare l'efficacia dell'atto interruttivo, ma è «sottrazione di tutta l'ipotesi (preesistenza di un atto interruttivo o d'una procedura iniziata) allo spazio della norma», come si evince dal tenore letterale della disposizione ed altresì dalla diversa e più ristretta formula utilizzata nel secondo periodo del comma 9, che si limita a *far salvi* gli atti interruttivi e le procedure in corso, per quanto concerne la computabilità nel termine prescrizione del periodo di sospensione dello stesso disposto dall'art. 2, comma 19, d.l. 12 settembre 1983, n. 463.

Quanto alla denuncia contributiva, che l'art. 30, legge 21 dicembre 1978, n. 843 impone al datore di lavoro di presentare mensilmente all'ente previdenziale, già escluso, ai sensi dell'art. 3, comma 10, legge n. 335 del 1995, il suo valore di *atto interruttivo* della prescrizione quando quella sia stata presentata nel termine fissato⁹⁹, quel valore le viene, per contro, riconosciuto da Cass. 5 maggio 2003, n. 6807¹⁰⁰ e da Cass. 17 dicembre 2003, n. 19334¹⁰¹ in due casi particolari.

Il primo riguarda la denuncia (modello DM 10/M) con la quale, oltre alla dichiarazione del debito contributivo, il datore «faccia valere il proprio preesistente credito per sgravi contributivi». In questo caso, infatti, la dichiarazione «reca in sé, come suo necessario presupposto, l'affermazione dell'esistenza del debito contributivo» in quanto il riconoscimento dell'esistenza del diritto di credito altrui «può esprimersi anche in un mero fatto che implichi comunque l'ammissione di questa esistenza». E, laddove sia accertata l'inesistenza del diritto agli sgravi, l'esistenza di un simile riconoscimento rende la denuncia atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

⁹⁹ Cfr. Cass. 18 ottobre 2002, n. 14826, richiamata in G. CANAVESI, *op. cit.*, par. 12.

¹⁰⁰ In *Prev. ass. pubbl. priv.*, 2004, 172, con nota di M. GALLEANO, *Denuncia contributiva e prescrizione dei contributi previdenziali*.

¹⁰¹ In *Foro it.*, 2004, I, 1116.

Nella seconda ipotesi, invece, l'idoneità interruttiva della prescrizione della denuncia discende dalla mera circostanza temporale della sua presentazione tardiva ossia oltre il termine mensile legislativamente fissato e coincidente con quello entro il quale il datore è tenuto ad adempiere l'obbligazione contributiva¹⁰². Prima di tale termine, non essendo il credito contributivo esigibile, neppure decorre la prescrizione che perciò non può essere interrotta¹⁰³. Ma, poiché dalla scadenza del termine quel credito diviene esigibile dall'ente previdenziale, la tardiva presentazione della denuncia vale come atto di riconoscimento del debito, idoneo, come tale, a interrompere la prescrizione.

Diverso discorso vale per la denuncia annuale delle retribuzioni già erogate ai dipendenti che il datore di lavoro è tenuto a effettuare all'istituto previdenziale tramite modello 01/M; secondo Cass. 6 marzo 2004, n. 4632¹⁰⁴ tale denuncia non integra gli estremi del riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c. e non è idonea, pertanto, ad interrompere la prescrizione.

Tuttavia, a tale conclusione la Corte perviene perché la denuncia annuale recava indicazione di importi minori rispetto a quelli risultanti dalle denunce mensili ed in considerazione del significato da riconoscersi a questa circostanza. Infatti, le retribuzioni denunciate riguardando dirigenti, la diversità di importi stava a significare la volontà del datore di lavoro di non corrispondere contributi sulla differenza di retribuzione superiore al massimale di contribuzione, per quelli previsto. Dunque, più che dall'atto in sé considerato, è dal «pagamento di una somma che si assume pienamente soddisfattoria della pretesa del creditore» e dalla contestuale contestazione del maggior ammontare

¹⁰² Ma vedi ora l'art. 44, comma 9, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, che, nel prevedere l'obbligo di trasmissione telematica delle denunce, fissa il termine di presentazione dei modelli DM10 all'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, lasciando, però, inalterato al giorno 16 del mese successivo a quello relativo al periodo di paga il termine di pagamento. Pertanto anche la presentazione del modello entro il termine fissato, ma in data successiva a quello di pagamento dovrebbe considerarsi quale atto idoneo a interrompere il periodo di prescrizione in quanto contenente il riconoscimento del debito del datore di lavoro.

¹⁰³ Così Cass. 18 ottobre 2002, n. 14826, richiamata a nota 99.

¹⁰⁴ In *Riv. it. dir. lav.*, 2005, II, 233, con nota di S. BELLUMAT, *Riconoscimento del debito ed effetto interruttivo della prescrizione dei contributi previdenziali*.

da questi preteso che discende l'inidoneità ad interrompere la prescrizione della denuncia, poiché essa non può in tal caso assumere il significato di riconoscimento del debito. Lecito è quindi il dubbio che in circostanze diverse la soluzione possa essere diversa¹⁰⁵.

Inserendosi nel solco già tracciato da una precedente decisione¹⁰⁶, Cass. 10 dicembre 2004, n. 23116¹⁰⁷ ribadisce che la prescrizione nell'obbligazione contributiva ha, rispetto alla disciplina generale del Codice civile, la peculiarità di avere efficacia estintiva del debito e non solo preclusiva del suo pagamento.

Giova al riguardo ribadire l'incongruenza delle argomentazioni addotte: l'affermazione di un principio generale di *irricevibilità dei contributi prescritti* da parte degli enti previdenziali, ricavabile dall'art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935, ed il suo corrispondere ad esigenze di equilibrio finanziario degli enti stessi, che «impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata e ritardata nel tempo». Invero quella norma trovava, ed ancora trova, ragion d'essere nell'inesistenza prima, e nella solo parziale vigenza poi, del principio di automaticità delle prestazioni nell'assicurazione generale obbligatoria, mentre non era riprodotta negli altri regimi dove quel principio operava, ed opera, senza limite alcuno, proprio perché esso prevale su, e prescinde da, quelle esigenze, cosicché è piuttosto contraddittorio precludere all'ente la possibilità di recuperare i contributi omessi pur a fronte dell'erogazione della prestazione.

15. Cass. 15 maggio 2003, n. 7602¹⁰⁸ ribadisce l'*inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni nel rapporto fra lavoratori autonomi ed ente previdenziale*, salvo diversa, espressa, previsione di legge o, specifica la sentenza, «di legittima fonte secondaria».

Classico può ormai dirsi l'argomento a fondamento di questa conclusione, ravvisabile nel fatto che «nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l'obbligazione contributiva grava sullo

¹⁰⁵ Cfr. in tal senso Corte app. Brescia 8 giugno 2004, in *Inf. prev.*, 2004, 707.

¹⁰⁶ Cfr. Cass. 12 gennaio 2002, n. 330, in *Foro it.*, 2002, I, 1023 ed al riguardo G. CANAVESI, *op. cit.*, par. 13.

¹⁰⁷ In *Dir. prat. lav.*, 2005, 523.

¹⁰⁸ In *Foro it.*, 2004, I, 198.

stesso lavoratore ... al quale compete il diritto alla prestazione e, perciò, subisce ... le conseguenze pregiudizievoli del proprio comportamento». Almeno sul piano sistematico, inoltre, di qualche interesse è l'ulteriore considerazione per cui il fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali – oggi soppresso¹⁰⁹ e al quale nel caso di specie era stata richiesta l'erogazione del trattamento pensionistico nonostante una ventennale omissione contributiva – è «forma di previdenza obbligatoria connotata dall'autofinanziamento ... in una visione di mutualità di gruppo o categoriale», per cui il suo finanziamento è esclusivamente a carico degli iscritti: implicita conferma, questa, della non applicabilità di quel principio.

L'automatismo delle prestazioni è, peraltro, secondo Cass. 16 febbraio 2004, n. 2905¹¹⁰, «regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore»¹¹¹, come tale valevole per i diversi sistemi di previdenza obbligatoria. Nel caso di specie, significativamente l'operatività del principio è riferita al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea: infatti, se i provvedimenti di armonizzazione alle regole della riforma previdenziale del 1995 hanno esteso espressamente quel principio ai fondi sostitutivi gestiti dall'INPS per alcune categorie di lavoratori dipendenti¹¹², in precedenza la giurisprudenza ne aveva sempre escluso l'applicazione anche dopo le contrarie indica-

¹⁰⁹ Istituito dall'art. 15, legge 22 dicembre 1960, n. 1612, modificato dalla legge 4 marzo 1969, n. 88, e soppresso dagli artt. 1 e 3, legge 16 luglio 1997, n. 230.

¹¹⁰ In *Prev. ass. pubbl. priv.*, 2004, 829, con nota di L. FOGLIA, *Ricongiunzione dei periodi contributivi e principio di automaticità delle prestazioni nel Fondo Volo*.

¹¹¹ Cfr. già in precedenza Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, II, 828, con nota di A. POSO, *L'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ai fondi speciali gestiti dall'INPS*.

¹¹² Si tratta dei lavoratori dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private (fondo elettrici), dalle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia (fondo telefonici), dalle aziende autoferrotranviarie, cioè le imprese che esercitano attività di trasporto pubblico di linea, urbano o extraurbano (fondo autoferrotranvieri), dalle ditte appaltatrici delle imposte di consumo (fondo dazio) e dei lavoratori appartenenti alle tre categorie del personale di volo (piloti, tecnici di volo ed assistenti di volo (fondo volo). Tuttavia, attualmente permangono come sostitutivi solo i fondi volo e dazio, mentre gli altri sono stati soppressi. L'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni nel fondo volo è espressamente prevista dall'art. 5, d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164.

zioni rintracciabili nel d.lgs. 26 gennaio 1992, n. 80¹¹³.

Alla regola dell'automatismo, poi, non fa eccezione l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei *dirigenti ed impiegati nell'agricoltura* gestita dall'ENPAIA. Tanto dispone l'art. 7, legge 29 novembre 1962, n. 1655 e ribadisce ora Cass. 4 dicembre 2003, n. 18571¹¹⁴, da segnalare soprattutto per la statuizione sulla relazione tra fonti regolatrici del(i) rapporto(i) previdenziale(i). Nel regime ENPAIA, infatti, una norma regolamentare impone al datore di lavoro di denunciare la qualifica dirigenziale del dipendente e tale denuncia l'ente sembra considerare condizione necessaria per l'accesso alle prestazioni previdenziali: in mancanza di quella, nel caso di specie, era stata negata una prestazione determinata con i criteri di calcolo validi per i dirigenti, nonostante il lavoratore, cui i contributi erano stati versati quale impiegato, svolgesse di fatto mansioni dirigenziali. Ma proprio questa circostanza, non contestata dall'ente previdenziale, risulta dirimente: se il principio di automaticità non consente di assegnare rilevanza all'omesso versamento dei contributi, d'altro canto una norma regolamentare non può prevalere su una norma di legge. L'obbligo di denuncia, pertanto, deve ritenersi «imposto al datore affinché l'ente di previdenza possa controllare l'esattezza dei contributi versati e determinare in conformità le prestazioni da erogare» senza, tuttavia, eliminare «il diritto dell'assicurato a ricevere le indennità previste dalla legge nella misura dovuta rispetto alle mansioni espletate, anche nel caso di omissioni contributive totali o parziali».

Di particolare rilievo, invece, ai fini dell'effettività della tutela previdenziale, è quanto deciso da Cass. 19 maggio 2003, n. 7853¹¹⁵ per cui la facoltà di costituire la *rendita vitalizia* ai sensi dell'art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338, non è soggetta a termine di prescrizione. A siffatta conclusione la Suprema Corte perviene dopo un'approfondita «riflessione di carattere generale sulla prescrittibilità delle facoltà giuridiche e dei c.d. diritti potestativi». Si riscontra, così, una diversità di trattamento tra diversi tipi di diritti potestativi: mentre per alcuni di

¹¹³ Cfr. G. CANAVESI, *Contribuzione prescritta e automaticità delle prestazioni nell'ordinamento italiano e nella dimensione comunitaria*, in *Riv. giur. lav.*, 1992, I, 465 ss.

¹¹⁴ In *Inf. prev.*, 2004, 108.

¹¹⁵ In *Foro it.*, 2003, I, 2308 ed in *Inf. prev.*, 2003, 818.

essi¹¹⁶ il presupposto dell'esercizio è una «situazione legittimante (fattispecie costitutiva) che si rinnova nel tempo, in relazione alla permanenza del rapporto» ed i loro effetti sono rivolti «all'attualità o al futuro», per altri «la fattispecie costitutiva è perfezionata nel passato e gli effetti ... sono retroattivi». E, «in relazione alla *ratio* dell'istituto della prescrizione, solo relativamente a questo secondo tipo di diritti potestativi è ravvisabile un'inerzia nell'esercizio del diritto che giustifichi la penalizzazione del titolare e la correlativa liberazione della controparte».

Su questa premessa si innesta poi la valutazione della facoltà di costituire una rendita vitalizia, di cui si evidenziano gli elementi che depongono *nel senso della non decorrenza della prescrizione*: a) la riconducibilità alla categoria dei diritti potestativi; b) il presupporre, quale situazione legittimante la sua costituzione, l'esistenza di un soggetto «avente un interesse, immediato o futuro, ad avvalersi della posizione assicurativa costituita *ex novo* o incrementata per effetto della rendita»; c) il produrre, la domanda di costituzione, «effetti rivolti solo al futuro»; d) la dipendenza dal momento in cui la facoltà è esercitata «della precisa consistenza del suo oggetto (la rendita vitalizia costituita) e del relativo onere (la riserva matematica)». A supportare la conclusione c'è, ancora, il confronto con l'istituto assimilabile «del riscatto di periodi lavorativi, o assimilabili a quelli lavorativi, comunque rimasti scoperti da contribuzione». Da una sua considerazione complessiva, pertanto, emerge «l'incidenza attribuita dal legislatore all'interesse e alla volontà attuali del lavoratore di costituire o incrementare una posizione assicurativa ... e al rilievo condizionante, ma non esclusivo, della sussistenza di periodi da riscattare» in quanto «in difetto di diversa previsione, è lasciata alla valutazione dell'interessato, in relazione alle mutevoli vicende della sua vita lavorativa e non lavorativa e anche ... alle sue disponibilità economiche, la valutazione circa l'opportunità di effettuare il riscatto e il momento in cui ricorrervi». E tutto ciò porta a escludere che la «fattispecie costitutiva della facoltà di effettuare i riscatti si perfezioni una volta per sempre nel momento in cui ... può cominciare ad essere esercitata».

Quanto ai molteplici problemi posti dalla pratica applicazione dell'istituto, è da ricordare che la prova dell'esistenza di un rapporto di

¹¹⁶ La Corte richiama il caso del diritto di recesso *ad nutum*.

lavoro subordinato nel periodo in cui si è verificata l'omissione contributiva, richiesta al lavoratore, deve risultare – a differenza di quelle riguardanti la durata del rapporto di lavoro e la misura della retribuzione percepita –, da atto scritto relativo, specificano ora le sezioni unite¹¹⁷, al periodo in cui dovevano essere versati i contributi ormai prescritti, la dimostrazione dello svolgimento di un'attività di lavoro subordinato in un determinato arco temporale non potendo valere «a dimostrare ... l'esistenza dello stesso unico rapporto anche in altro periodo». Mentre da segnalare è Cass. 27 maggio 2004, n. 10228¹¹⁸, ma non tanto per il principio che la domanda di costituzione della rendita può essere avanzata nei confronti dell'INPS *direttamente dal lavoratore* solo ove sia impossibile ottenerla dal datore di lavoro, impossibilità che deve essere allegata alla domanda; quanto per la fattispecie scrutinata che riguardava lavoratori autonomi ed allora l'argomentazione attorea secondo cui la normativa dell'art. 13, commi 4 e 5, legge n. 1338 del 1962, è stata dettata per il lavoro dipendente e la sua estensione ai lavoratori autonomi «dovrebbe avvenire con i necessari "aggiustamenti" connessi alla differenza tra i due settori», ad esempio considerando per i familiari coltivatori diretti da un lato l'impossibilità di prova documentale in mancanza di iscrizione negli elenchi nominativi e dall'altro che «nei nuclei familiari coltivatori "datore di lavoro" è di regola il padre o la madre spesso già deceduti quando il familiare non regolarmente assicurato si accorge della irregolare posizione contributiva, sicché lo stesso dovrebbe far causa a se stesso o ai coeredi, i quali dovrebbero ingiustamente sostenere il costo della rendita percepita dal coerede non assicurato».

Argomentazione, in verità, poco convincente nel caso di specie, ma interessante più in generale perché sollecita al riesame della normativa degli strumenti di salvaguardia della prestazione nell'ottica dell'avvenuta estensione dell'ambito soggettivo di tutela del sistema previdenziale.

¹¹⁷ Cass., sez. un., 18 gennaio 2005, n. 840, in *Prev. ass. pubbl. priv.*, 2005, 456, con nota di M. FERRARESI, *La (im)prescrittibilità del diritto alla rendita vitalizia ex art. 13, legge n. 1338 del 1962: un'occasione persa per le Sezioni Unite*.

¹¹⁸ In *Inf. prev.*, 2004, 660.

16. Cronologicamente datata, la disciplina della previdenza per i *lavoratori dello spettacolo* sembra risentire delle trasformazioni dei sistemi di produzione o, ancor prima, dello stesso modo di concepire i prodotti artistici ed anzi il «fenomeno» artistico in sé, che inducono elementi di instabilità in aspetti fondamentali del suo regime normativo. Tanto risulta dalla considerazione delle questioni risolte, ma probabilmente non definitivamente, almeno da un punto di vista sistematico, da alcune sentenze.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che la Corte Costituzionale con sentenza 16 maggio 2002, n. 198¹¹⁹ ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 e dell'art. 16, legge 2 agosto 1990, n. 233 nella parte in cui non consentono la totalizzazione, ai fini della misura della pensione, dei contributi versati all'Enpals con quelli versati alla gestione speciali commercianti. Secondo il giudice delle leggi, infatti, «l'attuale ordinamento pensionistico resta informato al principio della pluralità delle coperture previdenziali, che mantengono peculiarità ed articolazioni tali da consentire differenti discipline, con la conseguenza che rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di regolare in un certo modo un determinato regime pensionistico» ed in questo quadro la «totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali *non ha nel nostro ordinamento un carattere generale*», ma è prevista soltanto per alcuni regimi da norme speciali.

Venendo alle sentenze accennate, due importanti questioni sono state decise da Cass. 28 gennaio 2004, n. 1585¹²⁰, peraltro ricca di ulteriori spunti problematici.

La prima concerne la *nozione di datore di lavoro* ai fini della titolarità dell'obbligazione contributiva. Al riguardo l'art. 4, comma 1, d.lgs.c.p.s. 16 luglio 1947, n. 708 pone tale obbligazione in capo alle «imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera», disposizione poi confermata dall'art. 3, d.P.R. n. 1420 del 1971, per il quale «il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore». È inoltre da ricordare che in questo regime sono assicurati i lavoratori dello spettacolo con rapporto tanto

¹¹⁹ In *Foro it.*, 2004, I, 47.

¹²⁰ In *Inf. prev.*, 2004, 313 e in *Mass. giur. lav.*, 2004, 416, con nota critica di G. CARDONI, *Sui (sempre) incerti confini dell'obbligo contributivo verso l'Enpals*.

di lavoro subordinato quanto autonomo, cosicché anche il datore di lavoro va individuato tenendo conto di questa particolarità. Ora nel caso di specie tale è stata considerata la società che operava come *manager* di una pluralità di artisti, dei quali curava la preparazione artistica e per i quali ricercava le occasioni di lavoro, stipulando con i soggetti organizzatori dei diversi spettacoli i contratti che impegnavano i singoli artisti allo svolgimento delle loro prestazioni, tra l'altro in esclusiva, cioè solo in favore dei soggetti indicati dalla società. Nessun rilievo è stato in proposito attribuito alla tesi contraria che quello fosse individuabile nell'*utilizzatore finale* della prestazione, sia perché la normativa non fa alcun «riferimento all'attività espletata» dal datore di lavoro e non precisa che «debba essere quello finale», sia perché «appartiene al notorio che in una delle più caratteristiche imprese dello spettacolo, la compagnia teatrale, datore di lavoro dei lavoratori è l'impresario e non il teatro che ne utilizza le prestazioni».

Sotto altro profilo, invece, non soggetti a contribuzione previdenziale sono stati ritenuti «i *corrispettivi dovuti* per contratto al lavoratore dello spettacolo *per la cessione dei diritti di immagine o connessi al diritto d'autore* per la qualità di esecutore o interprete in registrazioni audiovisive» in quanto *non costituiscono compensi differiti per l'attività di spettacolo, che è solo quella dal vivo*, ma corrispettivo della cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli artt. 10 e 2579 c.c. e disciplinati dagli artt. 73, 80-85 e 96, legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, sul diritto d'autore.

Peraltro, con disposizione di carattere retroattivo, invero ignorata dalla Corte in questo caso, ed applicabile alle controversie non ancora definite al primo gennaio 2003, data della sua entrata in vigore, la legge 27 dicembre 2003, n. 389, ha disposto all'art. 43, comma 3, intanto che «i compensi corrisposti ... a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività» ed inoltre che «tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile».

Piuttosto è da segnalare che nel risolvere la controversia la sentenza prende posizione, sia pure incidentalmente, su un ulteriore e fondamentale aspetto del regime previdenziale di questi lavoratori, rilevante per determinarne l'ambito stesso di applicazione, e cioè quello della

nozione di spettacolo. Essa afferma dunque che «l'attività dello spettacolo ... è solo quella dal vivo», così, tuttavia, ponendosi in contrasto con altro recente giudicato.

Per Cass. 3 settembre 2002, n. 12824¹²¹, infatti, dal quadro normativo «non si ravvisa alcun elemento atto a dimostrare che per *spettacolo* secondo la legge del 1947 si debba intendere solo quello fatto dal vivo, ma si ravvisano anzi elementi di segno contrario, giacché la legge medesima definisce come lavoratori dello spettacolo categorie professionali che non svolgono la loro attività alla presenza del pubblico». Pertanto «sono lavoratori dello spettacolo tutti coloro che, appartenendo alle categorie professionali previste dalla legge, siano essi artisti o tecnici addetti alle attività ausiliarie, contribuiscono alla creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo, destinato ad una pluralità di persone, passibile di essere fruito dal vivo, ovvero di essere riprodotto per la commercializzazione, come avviene per i film». In conclusione «per taluni soggetti a cui fa riferimento l'art. 3, d.lgs.c.p.s. n. 708 del 1947 l'appartenenza alla categoria vale di per sé ad integrare l'obbligo assicurativo presso l'Enpals, senza necessità di ulteriori condizioni, perché lo svolgimento delle relative funzioni è volto immancabilmente a realizzare uno spettacolo¹²²», mentre «per alte categorie ... l'obbligo assicurativo scatta solo quando la prestazione venga resa per la realizzazione di uno spettacolo»¹²³.

Ulteriore questione ha riguardato l'art. 2, comma 5, d.P.R. n. 1420 del 1971 per il quale «la *retribuzione imponible giornaliera* nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, d.lgs.c.p.s. 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla *legge 29 novembre 1952, n. 2388*, si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazio-

¹²¹ In *Riv. it. dir. lav.*, 2003, II, 415, con nota di P. PARISELLA, *Sulle condizioni di assoggettamento al regime previdenziale obbligatorio per il settore dello spettacolo*.

¹²² È il caso di tutti gli attori, dei cantanti, dei concertisti, dei registi, dei direttori d'orchestra, dei ballerini, ma anche di categorie non facenti parte del settore artistico come i tecnici di montaggio e del suono, dello sviluppo e stampa, degli operatori di ripresa, dei doppiatori.

¹²³ È il caso dei macchinisti, elettricisti falegnami, tappezzieri, truccatori e parucchieri.

nali godute». Secondo Cass. 12 marzo 2004, n. 5157¹²⁴ e 29 marzo 2003, n. 6674¹²⁵ la disposizione si interpreta nel senso che il divisore è dato «dai singoli giorni di effettiva prestazione lavorativa» e non da quelli «compresi nel periodo di durata del contratto». Ciò, in base all'interpretazione congiunta dei commi 1, 3 e, appunto, 5 della predetta norma, per cui l'obbligazione contributiva sussiste «per ogni giornata di lavoro» ed è calcolata sulla «retribuzione giornaliera». Mentre è escluso un pregiudizio per i lavoratori interessati, posto che la limitazione ai giorni di effettivo lavoro «spiega la previsione normativa di non trascurabili benefici assicurativi, quali la riduzione dei minimi contributivi ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della prosecuzione volontaria del versamento dei contributi».

Il principio, già affermato in alcuni precedenti¹²⁶ sembra dunque assumere consistenza di orientamento rispetto ad una prima difforme decisione¹²⁷, invece, costruita sulla distinzione tra contratto artistico di durata – in cui gli artisti «lavorano» non solo nei giorni in cui pongono in scena lo spettacolo, ma anche in quelli in cui lo progettano, lo preparano e lo provano: lavorano, cioè, per l'impresario per tutto il tempo della «durata» del contratto – e contratto autonomo, col quale un artista viene «ingaggiato» a prestazione e perciò rileva solo lo spettacolo in sé e non anche tutto il lavoro che vi è a monte. Distinzione, invero, condivisibile in linea di principio, ma tuttavia forse non del tutto corrispondente alla realtà, se, ad esempio, si considera che l'attività esercitata dagli artisti nel caso deciso da Cass. 12 marzo 2004, n. 5157 era quella di *entraîneuses* presso un *night*.

17. Un contrasto tra decisioni si registra anche relativamente alla restituzione dei contributi, prevista in via transitoria per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995. Per l'art. 4, comma 2, del regolamento sull'assetto organizzativo e funzionale di tale gestione, approvato con d.m.

¹²⁴ In *Inf. prev.*, 2004, 686.

¹²⁵ In *Foro it.*, 2003, I, 2381.

¹²⁶ Cfr. Cass. 23 luglio 2002, n. 10774, in *Dir. prat. lav.*, 2002, 2906; Cass. 24 marzo 2001, n. 4303, in *Foro it.*, 2001, I, 2864.

¹²⁷ Cass. 15 novembre 2000, n. 14761, in *Foro it.*, 2001, I, 2865.

lavoro 12 maggio 1996, n. 282, i soggetti in possesso del requisito di sessanta anni di età alla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo¹²⁸ e «che alla cessazione dell'attività non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3 possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione». L'art. 3 prevede la facoltà del lavoratore di chiedere il computo, nell'ambito della gestione separata, dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle sue forme esclusive o sostitutive «ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa». Mentre «autonoma» è la pensione erogata sulla base di requisiti interamente maturati nella stessa, contrapposta dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto a un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive e sostitutive, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e in quelle dei liberi professionisti e del quale il lavoratore autonomo abbia maturato la titolarità. In questo caso la contribuzione versata nella gestione separata dà diritto «alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5, legge 12 agosto 1962, n. 1338».

La questione che l'interpretazione di questo complesso normativo pone è se la *pensione supplementare*, eventualmente conseguibile anche a seguito di ricongiunzione di contributi nella gestione speciale, precluda la *restituzione dei contributi*, ovvero, in altri termini, se essa possa considerarsi «pensione autonoma» o uno dei trattamenti di cui al citato art. 3.

Una risposta negativa è data, pur con diverse motivazioni, da Cass. 2 febbraio 2004, n. 1839¹²⁹ e Cass. 19 agosto 2004, n. 16259¹³⁰.

La prima, con motivazione invero stringata, afferma la possibilità per l'assicurato di optare per la restituzione o per la pensione supplementare ricavandola dal tenore letterale delle disposizioni e dal «collegamento logico fra la facoltà di chiedere ... il computo dei contributi (...) e la possibilità di chiedere la restituzione» degli stessi. La seconda muove dal carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpre-

¹²⁸ Fissata dalla stessa disposizione al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e al 1° aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme pensionistiche.

¹²⁹ In *Inf. prev.*, 2004, 306.

¹³⁰ In *Giust. civ. Mass.* 2004, (il testo completo è consultabile in *Juris data*).

tazione, della disposizione che consente la restituzione dei contributi e sulla base di questo canone ermeneutico interpreta le altre disposizioni richiamate. A questa stregua, allora, «pensione autonoma» è quella conseguibile da coloro che raggiungano *nella gestione separata* i requisiti per averne diritto ed anche i trattamenti derivanti da ricongiunzione sono conseguiti con i requisiti richiesti in tale gestione ed a suo carico. Per contro la pensione supplementare non solo è prevista per gli iscritti che non maturano i requisiti per la pensione autonoma, ma è altresì a carico dell'A.G.O. e del relativo Fondo di adeguamento (art. 5, legge n. 1338 del 1962, richiamato dall'art. 1, comma 2, d.m. n. 282 del 1996). Perciò *ratio legis* della norma sulla restituzione è di limitarne l'applicazione «alle sole ipotesi nelle quali i contributi ... siano improduttivi di qualsiasi effetto utile ... nell'ambito ... della ... gestione separata» per gli iscritti alla stessa.

In senso preclusivo alla restituzione dei contributi, invece, si è espressa Cass. 17 giugno 2004, n. 11377¹³¹, per cui i «trattamenti» richiamati nel citato art. 3 comprendono «ogni forma di pensione a carico della Gestione separata» e tale deve considerarsi anche la pensione supplementare.

A riscontro di questa interpretazione si sviluppa un complesso percorso argomentativo sul fondamento giuridico della restituzione dei contributi. Infatti, dalla premessa della «struttura unitaria» dell'assicurazione obbligatoria per invalidità vecchiaia e superstiti – «pur dopo l'introduzione della gestione separata» – è ricavato un «principio di corrispondenza fra contribuzione e funzione» della contribuzione, dove la funzione è di consentire, «pur come potenzialità, il diritto alla pensione» e quindi la corrispondenza è da intendersi nel senso della «più ampia utilizzabilità della contribuzione»¹³². Ed ancora, si aggiunge che l'«aspetto negativo» di questo principio, ossia l'assenza di corrispondenza ovvero l'impossibilità ad assolvere alla sua funzione, «è il fondamento della reperibilità dei contributi», invece non consentita nel caso contrario. Di qui alla negazione, nel caso di specie, della restituzione dei contributi il passo è breve e logicamente obbligato.

Tuttavia, legittimo è qualche dubbio sulla congruità di questo per-

¹³¹ In *Inf. prev.*, 2004, 654.

¹³² Utilizzabilità di cui sono espressione anche le fattispecie contemplate agli artt. 1, comma 2, e 3 del decreto ministeriale in esame.

corso: intanto, ed in generale, l'inesattezza quanto meno dell'asserita ampiezza del principio di corrispondenza, per cui la sua mancanza fonda la ripetibilità dei contributi, appare evidente solo a considerare che, di norma, l'assenza dei requisiti contributivi ed assicurativi minimi preclude all'assicurato la percezione del trattamento pensionistico, ma non determina la restituzione dei contributi stessi; nello specifico, inoltre, del tutto trascurata è la peculiarità della situazione regolata e quindi la specialità della disposizione in esame, evidenziata tra l'altro dal carattere transitorio, e che, dunque, ben può intendersi quale eccezione anche rispetto ad un supposto principio di corrispondenza così conformato.

Peraltro, la specialità della disposizione è colta da Cass. 23 febbraio 2004, n. 3569¹³³, anche sotto un ulteriore profilo: infatti la pensione supplementare lì disciplinata è definita «istituto nettamente distinto» da quello di cui all'art. 5, legge n. 1338 del 1962, norma richiamata nel decreto ministeriale «ai soli fini della regolamentazione». Più in generale, inoltre, la sentenza chiarisce che la struttura unitaria del regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, pur riferibile alle gestioni dei lavoratori autonomi¹³⁴ in forza dell'art. 9, comma 1, legge 4 luglio 1959, n. 463, non basta, comunque, a rendere questi lavoratori destinatari del beneficio della pensione supplementare, sicché i contributi «maturati in altre gestioni sono utilizzabili solo per ottenere supplementi di pensione». Ciò perché il già citato art. 5 riguarda i titolari di trattamento pensionistico nei regimi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, regimi che sono tali soltanto con riferimento all'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, risultando pertanto la pensione supplementare inapplicabile, oltre che ai lavoratori autonomi assicurati nelle gestioni INPS, anche, ed a maggior ragione, per i liberi professionisti.

¹³³ In *Inf. prev.*, 2004, 531.

¹³⁴ Le tre gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2005
nella Stampatre s.r.l. di Torino - Via Bologna, 220